



**PROCEDURA INTERNA PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI
RILEVANTI E PRIVILEGIATE**

*Procedura adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2020 con
efficacia immediata.*

*La procedura integra e modifica la precedente procedura adottata con efficacia dal 3 luglio 2016,
in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2015.*

INDICE

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI.....	3
1.1. PREMESSE	3
1.2. DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2 – RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	5
2.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
2.2. FGIP	5
2.3. CHIEF FINANCIAL OFFICER	6
2.5. INVESTOR RELATIONS	7
2.6. FOCIP.....	7
ARTICOLO 3 – SOGGETTI OBBLIGATI.....	8
ARTICOLO 4 – TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE, RILEVANTI E PRIVILEGIATE.....	8
ARTICOLO 5 – IDENTIFICAZIONE DEI TIPI DI INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI.....	9
5.1. MAPPATURA DEI TIPI DI INFORMAZIONI RILEVANTI	9
5.2. INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	10
ARTICOLO 6 – COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	10
ARTICOLO 7 – PROCEDURA DEL RITARDO.....	12
ARTICOLO 8 – RUMORS.....	14
ARTICOLO 9 – DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI.....	14
ARTICOLO 10 – REGISTRO <i>INSIDER</i> E RIL.....	15
ARTICOLO 11 – FLUSSO INFORMATIVO CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE.....	16
ARTICOLO 12 – RAPPORTI CON I TERZI	17
ARTICOLO 13 – SONDAGGI DI MERCATO.....	18
ARTICOLO 14 – SANZIONI.....	19
ARTICOLO 15 – VARIE.....	19
ALLEGATO 1 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI UN’INFORMAZIONE PRIVILEGIATA.....	20
ALLEGATO 2 – DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI	24
ALLEGATO 3 – MAPPATURA DEI TIPI DI INFORMAZIONI RILEVANTI/PRIVILEGIATE E INDIVIDUAZIONE FOCIP	25
ALLEGATO 4 –CHECK LIST PER VALUTAZIONI	30
ALLEGATO 5 – SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEL RITARDO	45
ALLEGATO 6 – ESEMPIO DI ACCORDO DI RISERVATEZZA.....	49
ALLEGATO 7 – CONDIZIONI PER IL RITARDO	55

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1. PREMESSE

1.1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata dal Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. (la “**Società**”, l’**Emittente**” ovvero “**OVS**”) in conformità alla normativa europea e nazionale applicabile in materia di prevenzione e repressione degli abusi di mercato e comunicazioni al pubblico di Informazioni Privilegiate (come *infra* definite), tenendo conto degli orientamenti della European Securities and Markets Authority (di seguito anche “**ESMA**”) e dei regolamenti e delle raccomandazioni di Consob (tra le quali in particolare le Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle Informazioni Privilegiate” adottate da Consob in data 13 ottobre 2017, di seguito anche solo le “**Linee Guida**”), nonché in adesione alle raccomandazioni di cui all’articolo 1.C.1 del Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate istituito presso Borsa Italiana S.p.A., e alle, al fine di disciplinare la gestione ed il trattamento interno, nonché le procedure da osservare per la comunicazione all’esterno della Società di documenti ed informazioni riguardanti OVS, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate e alle Specifiche Informazioni Rilevanti (come *infra* definite).

1.1.2 La Procedura è stata redatta tenendo conto della disciplina normativa e regolamentare vigente al momento della sua redazione (la “**Normativa Rilevante**”), ivi incluso, *inter alia*, il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il “**Regolamento MAR**”) e la relativa normativa di esecuzione e sostituisce la precedente procedura da ultimo adottata.

1.1.3 La Procedura definisce i ruoli, le responsabilità, i principi comportamentali e le modalità, anche operative, cui la Società e le società appartenenti al Gruppo OVS, per tali intendendosi le società controllate da OVS ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 58/1998 (di seguito, rispettivamente, le “**Società Controllate**”, il “**TUF**” e il “**Gruppo**”), ed i Soggetti Obbligati (come *infra* definiti) devono attenersi al fine di garantire la corretta gestione e la comunicazione all’esterno delle Specifiche Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate.

1.2. DEFINIZIONI

1.2.1 In aggiunta ai termini altrove definiti nella presente Procedura, ai fini della medesima:

- **Amministratore Delegato o AD** indica l’amministratore delegato della Società, di volta in volta in carica.
- **Comunicato Stampa** indica la comunicazione mediante la quale l’Informazione Privilegiata è comunicata al pubblico, alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. in applicazione della Normativa Rilevante.
- **Funzione Gestione Informazioni Privilegiate (“FGIP”)** è la funzione interna alla Società responsabile della gestione e dell’applicazione della Procedura per la tenuta dei Registri e della presente Procedura nonché del trattamento delle Specifiche Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate secondo quanto ivi previsto. La funzione di FGIP, è attribuita all’AD, il quale, nello svolgimento dei propri compiti si avvale delle seguenti funzioni: la Direzione Legale e Societario, il Chief Financial Officer, la Funzione Investor Relations, nonché le FOCIP.
- **Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate (“FOCIP”)** sono le funzioni societarie, a vario titolo coinvolte nella gestione dinamica del flusso informativo, deputate al monitoraggio, alla rilevazione ed alla trattazione delle Specifiche Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate generate nelle attività/aree di propria competenza e secondo quanto indicato dalla FGIP. Le FOCIP sono costituite dalle funzioni societarie individuate dall’ALLEGATO 3 – MAPPATURA DEI TIPI DI INFORMAZIONI RILEVANTI/PRIVILEGIATE E INDIVIDUAZIONE FOCIP. Per quanto concerne le Società Controllate, il ruolo di FOCIP è attribuito all’organo amministrativo di ciascuna Società Controllata.
- **Informazione Privilegiata** si intende, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento MAR, *un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente*

o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati. Per maggiori approfondimenti relativi alle quattro condizioni che qualificano un'informazione come privilegiata, si rinvia all'ALLEGATO 1 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI UN'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA della presente Procedura.

- **Informazione Riservata** si intende ogni informazione e notizia, non qualificabile come Informazione Privilegiata o Specifica Informazione Rilevante, che riguarda la Società o i relativi Strumenti Finanziati ovvero una società del Gruppo, che non sia di pubblico dominio e che per il suo oggetto o per altre sue caratteristiche abbia natura riservata, acquisita dai Soggetti Obbligati nello svolgimento dei propri compiti e/o uffici.
- **Procedura per la tenuta dei Registri** indica la procedura, adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che disciplina la tenuta della RIL e del Registro *Insider*.
- **Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate (“Registro Insider”)** indica il registro predisposto in conformità all'articolo 18 del MAR, di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.
- **Relevant Information List (“RIL”)** è il registro ove, per ciascuna Specifica Informazione Rilevante, vengono inseriti i dati dei soggetti che hanno accesso alla predetta informazione.
- **Responsabile della tenuta dei Registri** indica il soggetto responsabile della tenuta del Registro *Insider* e della RIL. Tale ruolo è ricoperto dal Responsabile della Segreteria della Direzione Legale e Societario dell'Emittente.
- **Ritardo** indica la procedura di ritardo della comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Società, e di cui più diffusamente all'articolo 7 della presente Procedura.
- **Soggetti Obbligati** indica i soggetti indicati all'articolo 3 della presente Procedura, tenuti all'osservanza della Procedura medesima.
- **Sondaggi di Mercato** indica la comunicazione di informazioni a uno o più potenziali investitori, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse di tali potenziali investitori ad una possibile operazione e/o i relativi termini e condizioni. Ferma la necessità di una valutazione caso per caso, i Sondaggi di Mercato possono riguardare, ad esempio, le seguenti operazioni relative alla Società:
 - aumenti di capitale della Società, con o senza diritto d'opzione;
 - un'emissione di Strumenti Finanziari diversi dalle azioni dell'Emittente;
 - la vendita sul mercato o ai blocchi di azioni proprie al di fuori di prassi ammesse;
 - offerte pubbliche di acquisto o scambio promosse dalla Società o fusioni che riguardino l'Emittente a condizione che: (a) le informazioni siano necessarie per consentire ai titolari degli Strumenti Finanziari interessati dalla potenziale operazione di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro Strumenti Finanziari; (b) la volontà dei titolari dei suddetti Strumenti Finanziari di offrire gli stessi sia ragionevolmente necessaria per la decisione di promuovere l'offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero la fusione.
- **Specifica Informazione Rilevante** indica le specifiche informazioni che rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti e che, secondo la valutazione della FGIP, secondo un ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo, possono, in un secondo (anche prossimo) momento, assumere natura privilegiata.
- **Strumenti Finanziari** indica uno degli strumenti indicati all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva 2014/65/UE, ed elencati nell'ALLEGATO 2 – STRUMENTI FINANZIARI, emessi dalla Società e: (a) ammessi alla negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; o (b) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, ammessi alla negoziazione su un sistema

multilaterale di negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; o (c) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione.

- **Strumenti Finanziari Collegati** indica gli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipenda da uno Strumento Finanziario o per i quali uno Strumento Finanziario ha un effetto su tale prezzo o valore.
- **Tipo di Informazione Rilevante** indica i tipi di informazioni che l'Emittente ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano l'Emittente stesso, direttamente o attraverso società del Gruppo, e che, secondo un ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo, possono, in un secondo (anche prossimo) momento, assumere natura privilegiata.

ARTICOLO 2 – RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito sono descritti i ruoli e le responsabilità delle funzioni e degli organi sociali deputati alla gestione e all'applicazione della Procedura.

2.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva la Procedura e le relative modificazioni sulla base di quanto proposto dalla FGIP;
- valuta il carattere rilevante o privilegiato delle informazioni in relazione alle quali (a) la FGIP abbia rimesso al Consiglio di Amministrazione la relativa valutazione, (b) il medesimo Consiglio di Amministrazione abbia avvocato a sé tale valutazione, ovvero (c) la natura rilevante o privilegiata si sia generata a fronte di fatti o notizie emersi nell'ambito delle riunioni consiliari; e
- decide in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate di cui al precedente alinea.

2.2. FGIP

La gestione e l'applicazione della presente Procedura nonché il trattamento delle Specifiche Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate secondo quanto ivi previsto è rimessa alla responsabilità della FGIP, la quale, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale delle seguenti funzioni: la Direzione Legale e Societario, il Chief Financial Officer, la Funzione Investor Relations, nonché le FOCIP.

La FGIP, in particolare:

- con l'ausilio delle FOCIP, valuta e monitora l'adeguatezza della Mappatura (come *infra* definita) dei Tipi di Informazioni Rilevanti, modificandola ove necessario;
- definisce i criteri per l'individuazione delle Specifiche Informazioni Rilevanti con l'ausilio del Chief Financial Officer, della Funzione Investor Relations e della Direzione Legale e Societario;
- individua, avvalendosi delle FOCIP e con l'ausilio del Chief Financial Officer, della Funzione Investor Relations e della Direzione Legale e Societario, le Specifiche Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate;
- valuta, con l'ausilio del Chief Financial Officer, della Funzione Investor Relations, della Direzione Legale e Societario e della FOCIP interessata, la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate, dispone la compilazione della scheda di registrazione del ritardo e monitora la permanenza delle condizioni previste dalla normativa applicabile e, ove ne ricorrano i presupposti, conferisce istruzioni per l'immediata diffusione di un comunicato stampa avente ad oggetto l'Informazione Privilegiata oggetto di Ritardo;

- ogni qualvolta un’informazione sia qualificata come Privilegiata e non ricorrano i presupposti per il Ritardo, con l’ausilio del Chief Financial Officer, della Funzione Investor Relations, della Direzione Legale e Societario e della FOCIP interessata:
 - verifica che la predetta Informazione Privilegiata sia circolata sino a quel momento nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla presente Procedura e dalle procedure interne alla Società e che siano identificabili tutti i soggetti che hanno avuto accesso a detta informazione;
 - dà indicazione di attivare il Registro *Insider* al fine di mappare i soggetti in possesso dell’Informazione Privilegiata in procinto di essere pubblicata; e
 - dispone la pubblicazione – quanto prima possibile – dell’Informazione Privilegiata;
- cura, congiuntamente con il Chief Financial Officer e la Funzione Investor Relations, i rapporti con gli organi di stampa;
- approva, salvo i casi in cui il testo non venga approvato direttamente dal Consiglio di Amministrazione, il Comunicato Stampa finale per la comunicazione dell’Informazione Privilegiata;
- valuta, con l’ausilio della Funzione Investor Relations e della Direzione Legale e Societario, i così detti “*rumours*” e cura la pubblicazione dell’Informazione Privilegiata oggetto di *rumour*, ove ne ricorrano i relativi presupposti;
- cura, con l’ausilio delle FOCIP, del Chief Financial Officer, della Funzione Investor Relations e della Direzione Legale e Societario, gli adempimenti preliminari e conseguenti all’effettuazione di un Sondaggio di Mercato (come *infra* definito).

2.3. CHIEF FINANCIAL OFFICER

In aggiunta alle attività di supporto alla FGIP e alla Funzione Investor Relations, rispettivamente indicate al precedente Paragrafo 2.2. e al successivo Paragrafo 2.5., il Chief Financial Officer:

- cura, unitamente alla Funzione Investor Relations e della Direzione Legale e Societario e con il supporto delle FOCIP, la mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti e provvede al suo aggiornamento, fornendo a tale scopo istruzioni al Responsabile dei Registri;
- monitora, insieme alla Funzione Investor Relations, la circolazione delle Specifiche Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate;
- offre, con il supporto della Direzione Legale e della Funzione Investor Relations, ai dipendenti e, in particolare, alle FOCIP, un supporto tecnico per facilitare l’individuazione della natura delle informazioni da questi trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione corrente; e
- al fine di garantire un’adeguata protezione e la corretta gestione dei flussi informativi aventi ad oggetto Informazioni Riservate, Specifiche Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate, redige, con l’ausilio della Funzione Investor Relations e della Direzione Legale e Societario, una relazione semestrale, da presentare all’organo amministrativo della Società, sull’applicazione della presente Procedura, segnalando eventuali anomalie e suggerendo eventuali modificazioni o interventi.

2.4. DIREZIONE LEGALE E SOCIETARIO

In aggiunta alle attività di supporto alla FGIP, al Chief Financial Officer e alla Funzione Investor Relations, rispettivamente indicate ai precedenti Paragrafi 2.2. e 2.3. e nel successivo Paragrafo 2.5., la Direzione Legale e Societario:

- valuta periodicamente la Procedura ed evidenzia alla FGIP la necessità di eventuali adeguamenti;
- invia alle FOCIP la Procedura e fornisce indicazioni per la corretta applicazione della stessa;

- nella figura del Responsabile della Segreteria della Direzione Legale e Societario, è responsabile della tenuta della RIL e del Registro Insider e impartisce disposizioni per la corretta gestione dei predetti registri, avvalendosi del supporto di soggetti delegati dalla FGIP medesima e delle FOCIP;
- predispone, con l'ausilio della Funzione Investor Relations, la scheda sull'attivazione del Ritardo nonché la relativa comunicazione Consob, e procede all'invio alla stessa, in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- effettua, con l'ausilio della Funzione Investor Relations, la notifica alla Consob, in caso di richiesta di quest'ultima, delle motivazioni del Ritardo nella divulgazione di una Informazione Privilegiata successivamente alla sua pubblicazione;
- in esito a richiesta, trasmette alla Consob, anche tramite soggetti delegati, il Registro Insider; e
- trasmette a ciascuna Società Controllata la Procedura.

2.5. INVESTOR RELATIONS

In aggiunta alle attività di supporto alla FGIP, al Chief Financial Officer e alla Direzione Legale e Societario indicate ai precedenti Paragrafi 2.2., 2.3. e 2.4., la Funzione Investor Relations:

- provvede, unitamente al Chief Financial Officer e con l'ausilio della Direzione Legale e Societario, alla mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti, modificandola ove necessario, con il supporto delle FOCIP;
- predispone, con il supporto del Chief Financial Officer e della Direzione Legale e Societario, il Comunicato Stampa e lo diffonde in lingua italiana ed inglese;
- cura i rapporti con la comunità finanziaria; e
- monitora, coadiuvata dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l'andamento della gestione aziendale al fine di rilevare scostamenti con riferimento ai Dati Previsionali (come *infra* definiti), se diffusi dalla Società, e dal *consensus*.

2.6. FOCIP

Le FOCIP supportano la FGIP, il Chief Financial Officer, la Direzione Legale e Societario e la Funzione Investor Relations nello svolgimento delle proprie attività (come previsto dai precedenti Paragrafi da 2.2. a 2.5.), si attengono alle indicazioni presenti nella presente Procedura e rispondono rapidamente alle istruzioni impartite e alle richieste formulate dalle funzioni sopramenzionate.

In aggiunta alle attività di supporto indicate in precedenza, ciascuna FOCIP, in particolare:

- comunica tempestivamente alla FGIP qualsiasi informazione che, ai sensi della Procedura e della Normativa Rilevante, potrebbe essere considerata Specifica Informazione Rilevante o Privilegiata e indica i motivi per i quali l'ha considerata tale. Ai fini della valutazione e della comunicazione le FOCIP potranno utilizzare la check list di cui all'ALLEGATO 4 -CHECK LIST PER VALUTAZIONI;
- comunica tempestivamente e per iscritto al Responsabile dei Registri i nominativi dei soggetti che hanno accesso ad una Specifica Informazione Rilevante o ad una Informazione Privilegiata generata nelle attività/aree di propria competenza, indicando altresì la data e l'ora in cui i soggetti hanno avuto conoscenza di una Specifica Informazione Rilevante o di una Informazione Privilegiata, ai fini dell'iscrizione delle stesse, rispettivamente, nel RIL e nel Registro Insider e supporta il Responsabile dei Registri in tale attività; e
- relaziona la FGIP, con cadenza trimestrale e attraverso una sintetica reportistica scritta, in ordine all'attività di controllo e monitoraggio del flusso inerente le Specifiche Informazioni Rilevanti che si sono generate nelle rispettive aree di competenza nel periodo di riferimento del *report*, confermando l'insussistenza, a quel momento, di Specifiche Informazioni Rilevanti e di Informazioni Privilegiate, ovvero il corretto monitoraggio di quelle già segnalate ed il funzionamento dei presidi di controllo e di segregazione delle Informazioni;

- supporta la FGIP nella valutazione dei c.dd. “rumors”.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI OBBLIGATI

- 3.1** Sono tenuti al rispetto delle disposizioni della presente Procedura tutti coloro che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso su base regolare o occasionale a Specifiche Informazioni Rilevanti o Privilegiate (i “**Soggetti Obbligati**”) e, in particolare, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo della Società e delle Società Controllate che, nello svolgimento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o ufficio, hanno accesso a informazioni, dati e documenti riguardanti l’attività sociale.
- 3.2** La presente Procedura è consegnata, con i mezzi e le modalità più idonei individuati dalla Società, a cura della Segreteria della Direzione Legale e Societario, ai Soggetti Obbligati, che devono impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute.

ARTICOLO 4 – TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE, RILEVANTI E PRIVILEGIATE

- 4.1** Con specifico riferimento alla gestione e alla circolazione interna delle Informazioni Riservate, Rilevanti e Privilegiate non ancora comunicate al mercato secondo le modalità previste dalla Normativa Rilevante e dalla Procedura, i Soggetti Obbligati sono tenuti alla massima riservatezza in relazione alle informazioni e ai documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, anche attraverso la regola del “*need to know*” (ossia la comunicazione di informazioni solamente ai soggetti per cui esse sono strettamente necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni), e al rispetto delle procedure adottate di volta in volta dalla Società con riferimento alla circolazione e alla riservatezza delle informazioni. In particolare, i Soggetti Obbligati sono tenuti a:
- mantenere riservate tutte le Informazioni Riservate, le Specifiche Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate acquisite nello svolgimento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o dell’ufficio e pertanto a non diffonderle né a rivelarle a chiunque al di fuori dai casi imposti dalla Normativa Rilevante;
 - utilizzare le Informazioni Riservate, le Specifiche Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate esclusivamente nel corso dell’espletamento della propria attività lavorativa, della propria professione, della propria funzione o ufficio e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o delle società del Gruppo, nonché a custodirle in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato e ad operare secondo i principi e le indicazioni previsti all’interno delle procedure aziendali in essere;
 - assicurare che le Informazioni Riservate, le Specifiche Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato o privilegiato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato, secondo quanto previsto dalla presente Procedura o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio;
 - informare tempestivamente la FGIP e l’organismo di vigilanza della Società di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura, ivi compreso il caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate;
 - rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella Procedura nel caso in cui una Informazione Riservata acquisisca la natura di Specifica Informazione Rilevante o Privilegiata.
- 4.2** La comunicazione a soggetti diversi dai Soggetti Obbligati di dati, documenti o informazioni configurabili come Informazioni Riservate, Rilevanti o Privilegiate è ammessa esclusivamente a condizione che:

- la comunicazione avvenga esclusivamente per ragioni d’ufficio nell’esercizio della funzione svolta e con modalità tali da assicurare la riservatezza delle informazioni limitandone la circolazione esclusivamente nei confronti degli specifici soggetti destinatari;
- i soggetti destinatari siano tenuti ad obblighi legali di riservatezza ovvero abbiano sottoscritto con la Società un accordo di riservatezza in merito alle informazioni ricevute, conforme al modello di cui ALLEGATO 6 – ESEMPIO DI ACCORDO DI RISERVATEZZA alla presente Procedura o altro *format*, purché condiviso con la Direzione Legale e Societario.

ARTICOLO 5 – IDENTIFICAZIONE DEI TIPI DI INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI

5.1. MAPPATURA DEI TIPI DI INFORMAZIONI RILEVANTI

- 5.1.1** Il Chief Financial Officer, unitamente alla Funzione Investor Relations e con l’ausilio della Direzione Legale e Societario, sulla base delle specificità delle attività che svolge la Società e in modo coerente con le procedure volte a garantire la riservatezza e la protezione di flussi informativi delineati nel sistema di *Governance*, provvede alla mappatura dei Tipi di Informazioni Rilevanti che circolano presso la Società e le sue Società Controllate (“**Mappatura**”). Tale Mappatura viene effettuata tenendo presenti i tipi di Informazioni Privilegiate che solitamente sono rese pubbliche dalla Società medesima e dai soggetti ad essa comparabili.
- 5.1.2** L’ALLEGATO 3 – MAPPATURA DEI TIPI DI INFORMAZIONI RILEVANTI/PRIVILEGIATE E INDIVIDUAZIONE FOCIP fornisce un elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti individuati alla data di approvazione della Procedura, fermo restando che la Mappatura è periodicamente aggiornata, in applicazione delle disposizioni previste nei successivi Paragrafi.
- 5.1.3** La Mappatura è tenuta e gestita su supporto informatico, nel quale sono indicati, con il sistema ritenuto più idoneo dalla FGIP:
- i Tipi di Informazioni Rilevanti individuate dalla FGIP;
 - le FOCIP di competenza per ciascun Tipo di Informazione Rilevante;
 - le persone, con indicazione dei dati identificativi delle stesse, che all’interno di ciascuna FOCIP di appartenenza hanno regolarmente accesso al Tipo di Informazione Rilevante (c.d. “sezione permanente”).
- 5.1.4** Il Chief Financial Officer, in coordinamento con la Funzione Investor Relations e con la Direzione Legale e Societario e con il supporto delle FOCIP, monitora costantemente l’adeguatezza della Mappatura e ne dispone le necessarie modifiche ogni qualvolta necessario od opportuno, conferendo a tal scopo istruzioni al Responsabile dei Registri. La Mappatura è inoltre sottoposta con cadenza almeno annuale alla FGIP, che ne valuta l’adeguatezza e ne dispone eventuali modifiche.
- 5.1.5** Il Responsabile dei Registri è responsabile della tenuta della Mappatura e ne predispone gli aggiornamenti e le modificazioni. Egli può delegare tali funzioni a terzi.
- 5.1.6** Il Responsabile dei Registri, anche per il tramite di terzi, informa, con le modalità ritenute più idonee, anche a mezzo *e-mail*, le persone indicate nella Mappatura della relativa iscrizione.
- 5.1.7** Ai fini del relativo aggiornamento, le FOCIP comunicano tempestivamente al Responsabile dei Registri, anche a mezzo *e-mail*:
- eventuali persone non indicate nella Mappatura che hanno regolare accesso al Tipo di Informazione Rilevante;
 - eventuali persone che non hanno più accesso regolare al Tipo di Informazione Rilevante;
 - ogni modificazione dei dati identificativi precedentemente comunicati.

5.2. INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIFICHE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 5.2.1** I responsabili della FOCIP, anche a seguito della segnalazione da parte di uno o più Soggetti Obbligati, portano all'attenzione della FGIP le Specifiche Informazioni Rilevanti, al fine di consentire alla FGIP, con il supporto delle funzioni rilevanti e delle FOCIP, di intraprendere le misure indicate ai successivi Paragrafi 5.2.3 - 5.2.5.
- 5.2.2** A tal proposito, il responsabile della FOCIP comunica alla FGIP i motivi per cui ritiene che l'informazione possa qualificarsi come Specifica Informazione Rilevante o Informazione Privilegiata, e fornisce tutta la documentazione e le informazioni disponibili e utili ai fini della valutazione da parte della FGIP di tale informazione. Al fine delle valutazioni e della comunicazione potrà essere utilizzato il *form* contenuto nell'ALLEGATO 4 -CHECK LIST PER VALUTAZIONI.
- 5.2.3** La FGIP, avvalendosi delle FOCIP e con l'ausilio del Chief Financial Officer, della Funzione Investor Relations e della Direzione Legale e Societario, valuta l'informazione segnalata e la qualifica, se del caso, come Specifica Informazione Rilevante ovvero come Informazione Privilegiata, con le precisazioni che seguono. La valutazione circa la natura di Specifica Informazione Rilevante o di Informazione Privilegiata di una informazione è condotta caso per caso e la non rispondenza ad una tipologia indicata nella Mappatura non vale, di per sé, ad escludere la natura di Specifica Informazione Rilevante o di Informazione Privilegiata con riferimento all'informazione oggetto di valutazione.
- 5.2.4** Non appena individuato il carattere di Specifica Informazione Rilevante o Privilegiata dell'informazione ai sensi della presente Procedura, la FGIP, con l'ausilio delle FOCIP di volta in volta coinvolte:
- richiede al Responsabile dei Registri ovvero il soggetto delegato alla tenuta del Registro Insider di attivare, rispettivamente, la RIL ovvero il Registro Insider, a seconda che si tratti di Specifica Informazione Rilevante ovvero di Informazione Privilegiata e comunica al Responsabile dei Registri medesimo - o al soggetto da questi delegato - l'identità delle persone che hanno accesso a tale informazione ai fini dell'iscrizione, rispettivamente, nella RIL o nel Registro *Insider* (tenendo conto anche dei nominativi segnalati dalla FOCIP). La FGIP dà indicazione al Responsabile dei Registri di procedere all'apertura del Registro Insider per le Informazioni Privilegiate che sono oggetto di comunicazione immediata al mercato al fine di mappare i soggetti in possesso delle Informazioni Privilegiate oggetto di pubblicazione;
 - delega la funzione Investor Relations ai fini della elaborazione della bozza del Comunicato Stampa, salvo l'attivazione, su decisione della FGIP, della procedura del Ritardo.
- 5.2.5** A seguito della comunicazione di cui al punto precedente, il Responsabile dei Registri o il soggetto da lui delegato procede all'iscrizione dei soggetti aventi accesso ad una Specifica Informazione Rilevante ovvero ad un'Informazione Privilegiata, rispettivamente, nella RIL ovvero nel Registro *Insider* e comunica a tali soggetti il carattere dell'informazione, la loro iscrizione nel registro e gli obblighi ad essi facenti capo, secondo quanto previsto dalla Procedura per la tenuta dei Registri.

ARTICOLO 6 - COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 6.1** Qualora un'informazione sia stata valutata come Informazione Privilegiata dalla FGIP o, nei casi previsti dalla presente Procedura, dal Consiglio di Amministrazione, e laddove non ricorrano gli estremi per il Ritardo nella comunicazione, l'Informazione Privilegiata è comunicata al pubblico, nel più breve tempo possibile, con le modalità di seguito riportate:
- a) la funzione Investor Relations, incaricata dalla FGIP e con l'ausilio delle FOCIP di volta in volta coinvolte, predispone una bozza di Comunicato Stampa;

- b) il Comunicato Stampa viene redatto in modo da assicurare che la comunicazione con il mercato avvenga nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, tracciabilità, coerenza e omogeneità, nonché parità di accesso alle informazioni e nel rispetto di simmetria informativa, nonché nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente e degli schemi di comunicati contenuti nelle delle Istruzioni al Regolamento di Borsa *pro tempore* vigente (ove applicabili).:
- c) una volta che il testo del Comunicato Stampa è stato definito, esso viene tempestivamente sottoposto all'approvazione della FGIP, ovvero in sua assenza o impedimento, del soggetto da questi delegato;
- d) inoltre, per consentire alla Consob e alla società di gestione del mercato il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Società – e per essa la Direzione Legale e Societario – avvisa con congruo anticipo Consob, anche per le vie brevi, della possibilità che la stessa pubblichi Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli strumenti finanziari della Società sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato alla società di gestione del mercato in conformità alle regole del mercato stesso;
- e) una volta ottenuta la suddetta approvazione, il Comunicato Stampa viene trasmesso dalla Direzione Legale e Societario al Sistema per la Diffusione delle Informazioni Regolamentate (“SDIR”);
- f) simultaneamente alla diffusione tramite SDIR, la funzione Investor Relations procede alla pubblicazione del Comunicato Stampa sul sito internet della Società (www.ovscorporate.it) nella sezione “*Investor Relations*”, indicando data e ora della relativa *disclosure* e ne cura la conservazione sul sito per un periodo di almeno 5 anni.

6.2 Al fine di garantire una corretta informazione degli investitori, la Società tiene conto dei seguenti criteri nell'utilizzo del proprio sito internet rivolto agli investitori:

- riporta i dati e le notizie secondo adeguati criteri redazionali, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
- indica in chiaro, in ciascuna pagina *internet*, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- assicura, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana, che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni;
- diffonde, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;
- cita la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
- dà notizia nel Comunicato Stampa della eventuale pubblicazione sul sito *internet* dei documenti inerenti gli eventi riportati nel comunicato stesso;
- mette a disposizione del pubblico tramite *internet* i documenti preferibilmente in versione integrale, oppure assicura che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo complessivo del documento originale;
- indica, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando, comunque, le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- effettua eventuali rinvii ad altri siti sulla base di principi di correttezza e trasparenza;
- indica la fonte nonché l'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui quantitativi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
- consente una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;

- nei *forum* di discussione con gli investitori, se presente, osserva la massima prudenza negli interventi al fine di non alterare la parità informativa.

ARTICOLO 7 – PROCEDURA DEL RITARDO

7.1 Qualora un'informazione sia valutata dalla FGIP, o a seconda dei casi, dal Consiglio di Amministrazione, come Informazione Privilegiata, la Società può ritardarne, sotto la propria responsabilità, la comunicazione purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento MAR:

- a) l'immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
- c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata.

Al fine di esaminare la presenza delle suddette condizioni la FGIP, con l'ausilio del Chief Financial Officer, della Funzione Investor Relations, della Direzione Legale e Societario e della FOCIP interessata, procede alla verifica di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e le prassi di volta in volta vigenti e che alla data della Procedura sono riassunte nell'ALLEGATO 7 – CONDIZIONI PER IL RITARDO.

7.2 Le suddette condizioni si applicano anche nel caso di Informazioni Privilegiate relative a processi prolungati, con specifico riguardo alle tappe intermedie degli stessi.

7.3 In presenza delle condizioni summenzionate, la FGIP ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il soggetto da questi delegato, con l'ausilio del Chief Financial Officer, della Funzione Investor Relations, della Direzione Legale e Societario e della FOCIP interessata, decide se applicare o meno il Ritardo con riferimento all'Informazione Privilegiata oggetto di valutazione e, in tale caso, dispone la compilazione, a cura della Direzione Legale e Societario, con il supporto del Chief Financial Office e delle FOCIP di volta in volta interessate, della scheda di registrazione del Ritardo, sulla base del *form* di cui all'ALLEGATO 5 – SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEL RITARDO (la "**Scheda**"). Detta Scheda viene conservata agli atti della Società.

7.4 La Direzione Legale e Societario provvede ad inviare a Consob, ove richiesto dalla Normativa Rilevante *pro-tempore* vigente, la comunicazione dell'avvenuta attivazione del Ritardo predisposta con il supporto della Funzione Investor Relations e corredata di tutte le informazioni richieste dalle vigenti disposizioni.

7.5 In deroga a quanto previsto dal precedente Paragrafo 7.3, qualora la predetta informazione si sia generata nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione, la competenza a decidere se ritardare o meno la comunicazione applicando la procedura del Ritardo spetta al Consiglio di Amministrazione medesimo. In tale caso al termine della riunione consigliere l'AD, ovvero in caso di sua assenza o impedimento un soggetto delegato dal Consiglio medesimo, sovrintenderà alla compilazione della Scheda, a cura della Direzione Legale e Societario, con il supporto del Chief Financial Office e delle FOCIP di volta in volta interessate.

7.6 La Scheda contiene le seguenti informazioni:

- data e ora in cui si è deciso di ritardare la pubblicazione dell'informazione;
- stima della data e dell'ora della probabile pubblicazione di tale informazione;
- identità delle persone che hanno assunto la decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata e la data e ora in cui è stata presa tale decisione, che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
- identità delle persone che si occuperanno con continuità del monitoraggio delle condizioni che consentono il ritardo; e
- prove del soddisfacimento iniziale delle condizioni che consentono il ritardo, tra cui:

(i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno che verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di persone ulteriori rispetto a quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;

(ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non sia più garantita la riservatezza.

- 7.7** Con riferimento al punto (i) che precede, coloro che entrano in possesso dell'Informazione Privilegiata oggetto di Ritardo sono tenuti al rispetto degli obblighi di segregazione e di circolazione delle informazioni di cui alla presente Procedura.
- 7.8** La funzione Investor Relations, con il supporto del Chief Financial Officer e della Direzione Legale e Societario, predispone una bozza di Comunicato Stampa e si assicura la possibilità di diffonderlo prontamente ove richiesta.
- 7.9** La FGIP, con l'ausilio del Chief Financial Officer, della Funzione Investor Relations, della Direzione Legale e Societario e delle FOCIP di volta in volta interessate, monitora la permanenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione. Qualora, nel corso del monitoraggio venga rilevato il venir meno di una delle condizioni che hanno consentito di avvalersi della procedura del Ritardo ovvero sia rilevato un così detto *rumour* che si riferisca in modo esplicito all'Informazione Privilegiata e che sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita, la FGIP, ovvero, in sua assenza o impedimento, il soggetto da questi delegato, informa tempestivamente la funzione *Investor Relations* e la Direzione Legale e Societario al fine di addivenire in tempi rapidi alla pubblicazione del Comunicato avente ad oggetto l'Informazione Privilegiata.
- 7.10** Ove richiesto da Consob o comunque dalla Normativa Rilevante *pro-tempore* vigente, la Funzione della Direzione Legale e Societario trasmette a Consob la Scheda, recante le motivazioni dell'apertura del Ritardo.
- 7.11** A condizione dell'esistenza di un obbligo di riservatezza, di un rapporto giustificativo e di misure organizzative idonee a segregare l'Informazione Privilegiata, oggetto del Ritardo, onde evitarne un'impropria circolazione interna ed esterna, è possibile informare in modo selettivo soggetti terzi, previo consenso della FGIP, ovvero, del soggetto da questi delegato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra tali soggetti terzi possono essere inclusi:
- i consulenti e gli altri soggetti coinvolti nell'esame delle materie oggetto di consulenza;
 - i soggetti con i quali la Società ha in corso negoziazioni su operazioni commerciali o finanziarie;
 - le autorità pubbliche di vigilanza di settore;
 - le banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
 - le agenzie di *rating*; e
 - le società di gestione dei mercati ove sono quotati gli Strumenti Finanziari della Società.
- 7.12** Qualora la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, comunichi Informazioni Privilegiate a terzi non tenuti ad obblighi di riservatezza (di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale), la Società ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione con le modalità descritte nella presente Procedura, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

ARTICOLO 8 – RUMORS

8.1 Fermo restando che la Società non è tenuta a commentare eventuali così detti *rumors*, qualora vi sia la diffusione tra il pubblico, non ad iniziativa della Società, di Informazioni Riservate, di Specifiche Informazioni Rilevanti o di Informazioni Privilegiate oggetto di Ritardo e concernenti OVS e/o le sue Controllate e:

- a) si verifichi una rilevante variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari ovvero degli Strumenti Finanziari Collegati rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente;
- b) anche a mercati chiusi ovvero nella fase di pre-apertura, tali *rumors* siano ritenuti idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli Strumenti Finanziari della Società; oppure
- c) vi sia una segnalazione da parte di Borsa Italiana S.p.A. o Consob circa la diffusione dei così detti *rumors* di mercato,

la FGIP, con l'ausilio della Funzione *Investor Relations*, della Direzione Legale e Societario e delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, provvede alla disamina della situazione per verificare tempestivamente la necessità e/o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità dei *rumors* integrandone e correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di parità e correttezza informativa. A detto fine, uno specifico Comunicato Stampa, previa approvazione della FGIP ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, del soggetto da questa delegato, viene emesso e diffuso secondo le modalità indicate all'articolo 5 della presente Procedura.

8.2 Nel caso in cui sia rilevato un *rumor* che si riferisca in modo esplicito all'Informazione Privilegiata oggetto di Ritardo, se tale *rumor* è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita, la Società è tenuta a comunicare tempestivamente la predetta informazione.

8.3 Qualora Borsa Italiana S.p.A. o Consob formulino richieste di informazioni o di comunicazioni al mercato, anche in assenza di *rumors*, la FGIP, con l'ausilio della Direzione Legale e Societario e della Funzione *Investor Relations*, provvede ad una disamina della situazione per valutare l'opportunità/necessità di effettuare una comunicazione al pubblico.

ARTICOLO 9 – DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI

9.1. Per informazioni previsionali s'intendono quelle contenenti dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, individuale e consolidata, ovvero agli obiettivi quantitativi della gestione della Società e del Gruppo (i "**Dati Previsionali**").

9.2. Tale tipo di informazione non riveste carattere di obbligatorietà, bensì di mera opportunità, fatto salvo il caso che i Dati Previsionali contengano singole informazioni (ad esempio, forte discontinuità rispetto al passato o a future operazioni, anche di natura straordinaria), che possano essere qualificate come Informazioni Privilegiate; nel caso in cui sia necessario o la Società ritenga opportuno diffondere informazioni di tipo previsionale, queste devono essere messe a disposizione del pubblico esclusivamente con le modalità previste all'articolo 6 della presente Procedura e dalla normativa vigente applicabile. In questa ipotesi è necessario:

- specificare le ipotesi di base che hanno condotto alla formulazione delle previsioni;
- indicare chiaramente se si tratti di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale e indicare il rischio che gli stessi possano non essere conseguiti o conseguiti solo parzialmente o, in alternativa, inserire i così detti *safe harbour* o *forward looking statements* i quali consistono nell'indicazione che i fatti, eventi e circostanze esogeni possono condizionare il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e dei risultati comunicati al pubblico;

- verificare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i Dati Previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informare senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro scostamento rilevante indicandone le motivazioni;
- comunicare le valutazioni aziendali in merito a scostamenti significativi esistenti tra i risultati attesi dal mercato (c.d. *market consensus*) e quelli già diffusi dall'azienda in base alle previsioni interne;

Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell'informazione previsionale: qualora, ad esempio, si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme).

- 9.3.** Il monitoraggio circa l'andamento della gestione aziendale al fine di rilevare i suddetti scostamenti è affidato alla Funzione Investor Relations, coadiuvata dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- 9.4.** Ad eccezione dell'AD (e nel rispetto, comunque, della presente Procedura e della relativa disciplina), è fatto divieto a chiunque di rilasciare dichiarazioni che contengano informazioni previsionali relative alla Società o alle sue Controllate o all'intero Gruppo e che non siano state precedentemente inserite in Comunicati Stampa o documenti diffusi al pubblico.

ARTICOLO 10 – RIL E REGISTRO *INSIDER*

- 10.1** La Società al fine di monitorare la circolazione delle Specifiche Informazioni Rilevanti istituisce e aggiorna la RIL. Al riguardo, il Responsabile dei Registri, quando viene individuata una Specifica Informazione Rilevante attiva la RIL nella quale vengono inserite le persone che hanno accesso a tale informazione; a tale fine la FOCIG comunica al Responsabile dei Registri medesimo - o al soggetto da questi delegato - i dati delle suddette persone. Il Responsabile dei Registri o il soggetto da lui delegato procede all'iscrizione dei soggetti aventi accesso ad una Specifica Informazione Rilevante nella RIL e comunica a tali soggetti il carattere dell'informazione, la loro iscrizione nel registro e gli obblighi ad essi facenti capo, secondo quanto previsto dalla Procedura per la tenuta dei Registri.
- 10.2** La Società ha l'obbligo di predisporre il Registro *Insider*, contenente l'elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, provvedere al suo aggiornamento e conservarlo per almeno cinque anni dall'elaborazione o dall'aggiornamento, adottando misure organizzative atte a regolamentare l'intero processo di registrazione e comunicazione che garantiscano che i soggetti iscritti prendano atto, per iscritto, degli obblighi a loro carico.
- 10.3** Al riguardo, il Responsabile dei Registri:
1. quando l'informazione venga qualificata come Privilegiata, apre tempestivamente una specifica sezione del Registro *Insider* (anche nel caso in cui l'Informazione Privilegiata non è oggetto di Ritardo e, pertanto, è oggetto di immediata comunicazione) e, con l'ausilio delle FOCIP coinvolte, vi iscrive le persone che hanno accesso alla stessa (salvo il caso in cui tali soggetti siano già iscritti nella Sezione Permanente), procedendo contestualmente a darne informativa agli iscritti secondo quanto previsto dalla Procedura per la tenuta dei Registri;
 2. aggiorna tempestivamente il Registro *Insider* nelle seguenti circostanze:
 - a. se cambia il motivo per cui una persona è inclusa in una delle relative sezioni;
 - b. se una nuova persona ha accesso all'Informazione Privilegiata;
 - c. se una persona iscritta nella sezione non ha più accesso all'informazione;
 3. quando l'Informazione Privilegiata cessa di avere natura privilegiata, indica tale circostanza nel Registro *Insider* e ne informa le persone iscritte;
 4. cura la conservazione del Registro *Insider*;

5. in base ad eventuale richiesta, trasmette a Consob il Registro *Insider*, o le specifiche sezioni indicate nella richiesta, via PEC all'indirizzo consob@PEC.consob.it, seguendo le eventuali ulteriori indicazioni presenti nella richiesta.
- 10.4** Per la tenuta del Registro Insider e della RIL il Responsabile dei Registri può avvalersi di primari *provider* di servizi esterni. Alla data della presente Procedura, la Società ha delegato l'istituzione, la gestione e la tenuta del Registro Insider e della RIL alla società esterna Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via L. Mascheroni 19 per la sua gestione.
- 10.5** Per le disposizioni concernenti l'istituzione, l'aggiornamento ed il funzionamento del Registro *Insider* e della RIL si rimanda alla Procedura per la tenuta dei Registri, funzionalmente e strettamente connessa alla presente Procedura.

ARTICOLO 11 – FLUSSO INFORMATIVO CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE

- 11.1** Le Società Controllate sono portate a conoscenza della presente Procedura mediante trasmissione della stessa per conto della Società e a cura della Direzione Legale e Societario all'organo amministrativo di ciascuna Controllata.
- 11.2** Le Società Controllate sono tenute a prendere atto dei contenuti della presente Procedura al fine di porre in essere quanto necessario per la corretta gestione delle Specifiche Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate per la Società ai sensi della presente Procedura.
- 11.3** L'organo amministrativo di ciascuna Società Controllata, ovvero in caso di assenza o impedimento, il soggetto da questi delegato, dovrà portare tempestivamente all'attenzione della FGIP le Specifiche Informazioni Rilevanti idonee ad assumere un carattere privilegiato nonché le Informazioni Privilegiate generate all'interno della Società Controllata, nonché ogni documentazione utile al fine delle valutazioni e degli adempimenti di cui alla presente Procedura.
- 11.4** La valutazione circa la sussistenza di tutti i requisiti che caratterizzano l'informazione come privilegiata e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato ovvero – nei casi in cui la legge lo consenta – di ritardare la predetta comunicazione, è rimessa alla FGIP ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal soggetto da questi delegato, tenendo conto della documentazione e di ogni altra informazione ricevuta dalle funzioni coinvolte e dalla Società Controllata.
- 11.5** Le Società Controllate dovranno comunicare tempestivamente al Responsabile dei Registri i soggetti che avranno accesso alle Specifiche Informazioni Rilevanti ovvero Privilegiate, ai fini della immediata iscrizione nella RIL ovvero nel Registro *Insider*.
- 11.6** La comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti le Società Controllate viene effettuate sempre a cura della Società, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le Società Controllate devono astenersi dal diffondere e/o comunicare all'esterno in autonomia le Specifiche Informazioni Rilevanti e /o le Informazioni Privilegiate.
- 11.7** Qualora la Società decida di ricorrere alla facoltà di ritardare la diffusione dell'Informazione Privilegiata, la FGIP ne informa immediatamente la Società Controllata, affinché la stessa adotti le opportune cautele finalizzate a:
- impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle iscritte nel Registro *Insider*;
 - porre in essere ogni possibile cautela e presidio al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'informazione;
 - garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni abbiano assunto ogni obbligo giuridico e regolamentare che ne deriva e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni, mediante l'invio dell'apposita informativa all'atto dell'iscrizione nel Registro *Insider*.

11.8 La Società Controllata è tenuta ad informare senza indugio la FGIP nel caso in cui non sia più in grado di garantire la riservatezza delle informazioni di cui si intenda ritardare o si è ritardata la diffusione, ovvero se la riservatezza sia venuta meno, affinché la Società provveda senza indugio, secondo le modalità previste dalla Normativa Rilevante e dalla presente Procedura, alla comunicazione al mercato delle predette informazioni.

ARTICOLO 12 – RAPPORTI CON I TERZI

12.1 Assemblee

12.1.1 Non è consentita la comunicazione in Assemblea di Informazioni Privilegiate. In caso di diffusione involontaria di Informazioni Privilegiate durante i lavori assembleari, le stesse devono essere senza indugio comunicate al mercato con le modalità previste dalla presente Procedura.

12.2 Rapporti con gli organi di stampa

12.1.2 Al fine di assicurare la gestione delle Informazioni Privilegiate e delle Specifiche Informazioni Rilevanti, i rapporti con gli organi di stampa sono di competenza della FGIP, del Chief Financial Officer e dell'Investor Relator in coordinamento, ove necessario, con le competenti funzioni aziendali, che garantiscono l'attendibilità, l'omogeneità e la coerenza delle informazioni oggetto di divulgazione.

12.1.3 Resta inteso che ogni rapporto con la stampa finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni societarie dovrà essere preventivamente autorizzato dalla FGIP.

12.1.4 L'AD, nonché altri soggetti espressamente autorizzati, possono rilasciare interviste e dichiarazioni riguardanti la Società e/o le Società Controllate e/o il Gruppo nonché partecipare agli incontri con i giornalisti. Le eventuali dichiarazioni da parte dell'AD o degli altri soggetti autorizzati concernenti Specifiche Informazioni Rilevanti devono essere ispirate a criteri di prudenza al fine di non alimentare aspettative o effetti fuorvianti.

12.3 Rapporti con la comunità finanziaria

12.2.1 I rapporti con la comunità finanziaria sono curati dalla funzione Investor Relations.

12.2.2 In occasione di incontri con la comunità finanziaria (quali, a titolo esemplificativo, incontri con analisti finanziari ed investitori istituzionali, agenzie di *rating*, *road show*, *conference call*, ecc.):

- la funzione Investor Relations comunica, con congruo anticipo, alla FGIP il luogo, tempo, modalità ed oggetto dell'incontro, fornendo la bozza dell'eventuale materiale destinato alla presentazione e/o distribuzione al fine di effettuare valutazioni ed eventuali adempimenti verso il mercato. Qualora i documenti e le informazioni da divulgare contengono riferimenti a dati specifici (quali, ad esempio, dati economici, patrimoniali, finanziari, di investimento), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti funzioni aziendali (quali, ad esempio, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della Società);
- nel caso in cui, nel corso della preventiva verifica dei contenuti dell'evento, siano riscontrate Informazioni Privilegiate, la funzione Investor Relations predisponde un Comunicato Stampa da fornire al mercato, secondo quanto previsto dalla presente Procedura. Il Comunicato Stampa è predisposto anche in caso di attivazione del Ritardo secondo quanto previsto dalla presente Procedura;
- in caso di organizzazione o partecipazione ad incontri con analisti finanziari o operatori del mercato, la funzione Investor Relations comunica anticipatamente, per il tramite della Direzione Legale e Societario, a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmette alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;

- in occasione degli incontri con la comunità finanziaria che siano aperti anche ad esponenti della stampa, la funzione Investor Relations coadiuva la FGIP affinché siano rispettati gli eventuali obblighi informativi verso Consob e Borsa Italiana S.p.A.

12.2.3 Qualora in occasione di incontri con la comunità finanziaria si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate, la funzione Investor Relations, previa approvazione della FGIP ovvero, in sua assenza, di altro soggetto da questi delegato, predispone un Comunicato Stampa da diffondersi tempestivamente secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

ARTICOLO 13 – SONDAGGI DI MERCATO

13.1 La Società può reputare opportuna la comunicazione di alcune informazioni, anche aventi natura di Informazioni Privilegiate, in via confidenziale, a uno o più potenziali investitori, in un momento antecedente la divulgazione ufficiale al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per la relativa operazione e/o i termini e le condizioni della stessa (dimensioni, il prezzo, ecc.), (il "**Sondaggio di Mercato**") nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 11 del Regolamento MAR, dal Reg. di esecuzione UE 2016/960, dal Reg. di esecuzione UE 2016/959, nonché delle eventuali ulteriori disposizioni normative in vigore.

13.2 La decisione circa l'opportunità o meno di effettuare uno o più Sondaggi di Mercato è assunta dal Consiglio di Amministrazione ovvero dalla FGIP o, in caso di sua assenza o impedimento, dal soggetto dal primo delegato.

13.3 Prima di procedere al Sondaggio di Mercato, la FGIP deve:

- valutare, con l'ausilio della Direzione Legale e Societario, del Chief Financial Advisor, della Funzione Investor Relations e delle FOCIP, se il Sondaggio di Mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate o sarà ad essa connesso;
- con il supporto della Direzione Legale e Societario, predisporre una breve registrazione scritta che riporti le conclusioni del processo di valutazione di cui al punto precedente ed i motivi ad esse sottesi;
- con il supporto della Direzione Legale e Societario, ottenere dal soggetto che riceve il Sondaggio di Mercato il consenso a ricevere Informazioni Privilegiate ed informare il medesimo che:
 - (i) è vietato utilizzare tali Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, per l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di Strumenti Finanziari della Società;
 - (ii) è vietato utilizzare tali Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario della Società;
 - (iii) accettando di ricevere le Informazioni Privilegiate, egli si impegna a mantenere riservate le medesime;
- provvedere all'aggiornamento delle registrazioni scritte che si riferiscono al Sondaggio di Mercato;
- con il supporto della Direzione Legale e Societario, effettuare e conservare una registrazione di tutte le informazioni fornite al soggetto che riceve il Sondaggio di Mercato, tra cui le Informazioni Privilegiate fornite conformemente ai punti che precedono e l'identità dei potenziali investitori ai quali le Informazioni Privilegiate sono state comunicate ivi incluse, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione;
- su richiesta dell'autorità competente, fornire tali registrazioni scritte.

- 13.4** Qualora le informazioni comunicate nel corso di un Sondaggio di Mercato cessino di essere ritenute Informazioni Privilegiate dalla Società, la stessa, appena possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le predette informazioni.
- 13.5** La Società conserva le registrazioni del Sondaggio di Mercato per un periodo di almeno cinque anni.

ARTICOLO 14 – SANZIONI

- 14.1.** Ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di abusi di mercato, in caso di violazione delle disposizioni previste nella presente Procedura, la Società e le Società Controllate possono procedere nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di lavoratori dipendenti), nonché dalla normativa vigente.
- 14.2.** Nel caso in cui, a causa del mancato rispetto delle previsioni di cui alla presente Procedura, dovesse essere contestata alla Società la violazione delle disposizioni normative in materia di abusi di mercato o di altre disposizioni normative vigenti ovvero dovessero essere irrogate sanzioni nei confronti della Società ovvero la Società o le Società Controllate dovessero subire un danno, la Società si riserva la facoltà di agire nei confronti dei responsabili per essere tenuta manlevata e indenne nella misura massima consentita ovvero per ottenere il rimborso di ogni costo, spesa e/o onere sostenuti e/o essere risarcita di ogni danno subito.

ARTICOLO 15 – VARIE

- 15.1** L'AD è autorizzato ad apportare alla presente Procedura modifiche e integrazioni di carattere meramente formale, che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti normativi o a modifiche organizzative della Società, ed è tenuto a informarne il Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della prima riunione successiva dello stesso, il quale provvede alla successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte nella medesima riunione.
- 15.2** La presente Procedura entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 gennaio 2020.

ALLEGATO 1 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI UN'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

- A.** Per stabilire se, nel caso specifico, un'informazione sia privilegiata occorre valutare se sussistono quattro condizioni.
- B.** L'informazione deve:
- concernere l'Emittente direttamente o attraverso società del Gruppo;
 - non essere stata resa pubblica;
 - avere carattere preciso;
 - essere materiale.

C. **Informazioni che concernono l'Emittente**

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento MAR, le informazioni che devono essere rese pubbliche dalla Società sono soltanto quelle che riguardano direttamente la Società stessa e, quindi, non anche quelle che riguardano "indirettamente" l'Emittente, cioè, ad esempio, quelle che, pur influenzando sui prezzi degli Strumenti Finanziari emessi dalla Società, originano da soggetti esterni alla stessa.

Esempi di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente sono:

- dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche;
- prossima pubblicazione di *report* di agenzie di *rating*;
- prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari;
- raccomandazioni d'investimento e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari;
- decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse;
- decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.;
- decisioni di autorità pubbliche e di governo locale;
- decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione;
- decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei *market maker* o delle condizioni di *trading*
- decisioni di autorità di vigilanza o *antitrust*.

Ciò premesso, la valutazione circa la rilevanza del singolo evento, di una tappa intermedia o di un complesso di circostanze suscettibili di essere qualificati come Informazioni Privilegiate, deve essere svolta caso per caso, anche sulla base di quanto indicato nella presente Procedura ove sono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi e/o circostanze che possono ipoteticamente configurarsi come Specifiche Informazioni Rilevanti o Privilegiate concernenti direttamente la Società.

Tuttavia, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, è possibile che dette informazioni in combinazione con le Informazioni Riservate della Società o del Gruppo, possano assumere natura privilegiata, da comunicare al mercato, ovvero rilevante da monitorare.

D. **Informazione che non è stata resa pubblica**

L'Emittente deve pubblicare l'Informazione Privilegiata secondo le modalità previste dalla Normativa Rilevante e dalla presente Procedura.

Fino a quando le Informazioni Privilegiate non siano state rese pubbliche con le modalità previste dalla normativa vigente, ferma restando la censurabilità della condotta, gli investitori potrebbero ritenere che l'informazione non sia ancora sicura.

Analogamente, se l'informazione viene resa pubblica con modalità asimmetriche (ad esempio, solo sul sito *internet* dell'Emittente o su quotidiani locali, nazionali ed esteri), è probabile che i prezzi incorporino più lentamente l'informazione, essendo pochi gli investitori che monitorano in via continuativa il sito internet dell'Emittente.

Nel valutare se un'informazione è già pubblica, la Società tiene, altresì, presenti le informazioni pubblicate da soggetti terzi sulla vicenda sottostante all'informazione.

Nel caso in cui l'informazione sia "anticipata" da agenzie di stampa che assicurano con certezza che la fonte dell'informazione è la Società stessa, l'informazione può essere considerata pubblica ai fini dell'individuazione della sua natura e, quindi, non può essere considerata privilegiata. Rimane fermo l'obbligo per l'Emittente di pubblicare l'informazione con le modalità previste dalla normativa vigente.

Altro caso in cui l'informazione può essere considerata pubblica è quello in cui la medesima informazione sia stata già correttamente pubblicata ai sensi del Regolamento MAR da altri soggetti (emittenti) coinvolti nella vicenda sottostante all'informazione. Tuttavia, rimane fermo l'obbligo per l'Emittente di pubblicare l'informazione con le modalità e la tempistica previste dalla normativa, se del caso congiuntamente alla sua Controllata.

E. Informazione di carattere preciso

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- (i) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- (ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (i) sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci.

La condizione di cui al punto (i) indica che potrebbero assumere natura privilegiata anche quegli eventi (circostanze) che non si siano ancora verificati (prodotti) ma che si può ritenere che si verificheranno (vengano a prodursi). In termini statistici, questo significa che un'informazione può avere carattere preciso anche se si riferisce ad un evento che non è ancora certo ma ha una buona probabilità di concretizzazione.

Nel determinare se una serie di circostanze esista o un evento si sia verificato, un elemento chiave è se sussistano evidenze stabili o oggettive. Non si deve trattare cioè di *rumors* o di mere congetture prive di qualsiasi concretezza.

Nel considerare se si possa ragionevolmente ritenere che le circostanze cui fa riferimento l'informazione vengano a prodursi o che l'evento cui fa riferimento l'informazione si verificherà, un tema chiave è se sia possibile delineare tale conclusione sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui si fa la valutazione, cioè *ex ante*.

La condizione di cui al punto (i) riguarda, quindi, le circostanze o gli eventi futuri in relazione ai quali appaiono, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, concrete prospettive che essi verranno ad esistere o che si verificheranno. Ciò a prescindere dall'ampiezza degli effetti che tale complesso di circostanze o tale evento siano suscettibili di determinare sul prezzo degli Strumenti Finanziari in questione: tale ultimo elemento attiene, infatti, alla diversa condizione di "materialità" dell'informazione.

La condizione di cui al punto (ii), invece, potrebbe verificarsi, ad esempio, in due situazioni:

- (a) La prima situazione si ha quando l'informazione è tale da consentire ad un investitore ragionevole di prendere una decisione di investimento senza rischio o comunque con un rischio molto basso, ad esempio quando l'investitore è in grado di stimare con sufficiente fiducia come

l'informazione, una volta resa pubblica, influenzerebbe il prezzo dei relativi Strumenti Finanziari e di quelli derivati.

(b) La seconda si ha quando è probabile che l'informazione possa essere oggetto di immediato sfruttamento sul mercato, ad esempio, quando è probabile che al momento della sua pubblicazione i partecipanti al mercato opererebbero sulla base della stessa

F. Informazione "materiale"

Per informazione che, se **comunicata al pubblico**, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, si intende un'informazione che un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

L'investitore ragionevole basa le proprie decisioni sulle informazioni pubblicamente già disponibili e considera:

- l'impatto dell'informazione alla luce dell'attività complessiva dell'emittente,
- il rilievo dell'informazione rispetto alle principali determinanti del prezzo dello strumento finanziario,
- l'attendibilità della fonte di informazione,
- ogni altra variabile di mercato che, nella data situazione, possa influire sugli strumenti finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, liquidità, correlazioni con altri strumenti finanziari, quantitativi scambiati, offerta, domanda, ecc.).

Per stabilire la sussistenza del "*probabile effetto significativo sui prezzi*" occorre fare un'analisi *ex ante*. Si tratta di stimare il grado di probabilità con cui un effetto sui prezzi possa essere ragionevolmente atteso.

"*Probabile*" significa che, da un lato, non è sufficiente la mera possibilità che l'informazione abbia un effetto sui prezzi e, dall'altro, che non è necessario un grado di probabilità prossima alla certezza.

Per stabilire la "*significatività*" del movimento dei prezzi non sono adatti soltanto criteri quantitativi o soglie fisse. Alcuni indicatori utili che dovrebbero essere presi in considerazione sulla possibilità che l'informazione abbia un effetto significativo sui prezzi sono se:

- il tipo di informazione è lo stesso di informazioni che in passato hanno avuto un effetto significativo sui prezzi;
- precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che il tipo di informazione è *price sensitive*;
- l'Emittente stesso ha già trattato informazioni simili come privilegiate.

G. Altri criteri su materialità e carattere preciso

I criteri utili ad individuare quando un'informazione assume natura privilegiata possono, dunque, essere basati su elementi qualitativi o quantitativi, su condizioni interne o esterne all'Emittente, a seconda del tipo di Specifica Informazione Rilevante. I seguenti elementi forniscono indicazioni sulla probabilità che l'informazione sia privilegiata.

Dimensione dell'operazione sottostante all'informazione. Quanto più l'operazione è importante rispetto alle dimensioni dell'Emittente in termini, ad esempio, di fatturato, attività, capitalizzazione, grado di indebitamento o redditività, tanto più è probabile che l'informazione abbia natura privilegiata.

Impatto sulle attività core. Quanto più un dato fornisce indicazioni sull'andamento corrente e prospettico dell'attività caratteristica della Società, sia cioè un *leading indicator* dell'andamento della gestione, tanto più è probabile che il dato assuma natura privilegiata.

Stato di sviluppo dell'operazione sottostante all'informazione. Quanto più un progetto è in fase avanzata, tanto più è probabile che assuma natura privilegiata. Ad esempio, un piano di cessione

di un ramo di azienda è più probabile che assuma natura privilegiata se sono state già ricevute concrete manifestazioni d'interesse da affidabili controparti.

Rilievo dell'informazione per il settore. Quanto più un'operazione è suscettibile di alterare gli equilibri di un settore, tanto più è probabile che assuma natura privilegiata.

Impatto sulle attese di investitori e analisti finanziari. Quanto più le strategie aziendali e le informazioni contabili di periodo si discostano dalle previsioni degli operatori, specie se supportate da precedenti indicazioni fornite dalla società, tanto più è probabile che l'informazione abbia natura privilegiata. Ad esempio, l'accertamento da parte dell'Emittente di scostamenti significativi dai precedenti dati previsionali pubblicati dallo stesso, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie di periodo o successivamente. Altro esempio, se il mercato si aspetta una crescita per linee esterne basata su *joint venture* con altri operatori del settore, gli analisti finanziari resterebbero sorpresi dall'annuncio di una strategia basata sull'apertura di nuovi punti vendita con ricorso ad un maggiore indebitamento.

Inserimento dell'informazione nella congiuntura economica. In un contesto, ad esempio, di forte crescita della domanda interna nel settore di riferimento, quanto più bassi sono i risultati contabili di periodo, tanto più è probabile che tale informazione abbia natura privilegiata.

Situazioni di fatto. Specie nell'ambito dei cosiddetti processi prolungati, la realizzazione di alcune tappe intermedie rende con maggiore probabilità privilegiata l'informazione relativa al più ampio processo. Si pensi, ad esempio, all'accordo (ancora informale) per un Non-Disclosure Agreement ("NDA") con uno dei principali *competitor* del settore.

Coinvolgimento di più unità organizzative. Nelle situazioni in cui per l'avvio di un'operazione di M&A vi sia l'interessamento, a vario titolo, di più unità organizzative: quante più unità sono nel caso specifico coinvolte, tanto più è probabile che l'informazione sia privilegiata.

Processi top-down. Quanto più un progetto è frutto di indicazioni provenienti dal *top management*, piuttosto che di proposte provenienti dagli uffici operativi (processi *bottom-up*), tanto più è probabile che il progetto assuma natura di Informazione Privilegiata.

Richiesta di finanziamenti esterni. Qualora, per esempio, nell'ambito di un ambizioso progetto di M&A venga deciso di richiedere un finanziamento *ad hoc* ad un istituto bancario, dovrebbe, allora, essere più probabile che l'informazione abbia carattere privilegiato.

Impatto sulle informazioni già rese pubbliche dall'Emittente. Se, ad esempio, l'Emittente aveva fornito indicazioni in merito ad un rafforzamento delle attività in una certa area geografica, la vendita di una controllata nella stessa zona potrebbe costituire, con maggiore probabilità, un'Informazione Privilegiata.

Se l'informazione concerne un **processo prolungato** che si svolge in più tappe, ciascuna tappa intermedia del processo può, a sua volta, essere costituita da un evento o una serie di eventi di circostanze che si sono verificati o che si verificheranno. Le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio:

- lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;
- la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice;
- l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

ALLEGATO 2 – DEFINIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

1. Valori mobiliari, ossia le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; (b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure; laddove per «certificati di deposito» si devono intendere: titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato.
2. Strumenti del mercato monetario.
3. Quote di un organismo di investimento collettivo.
4. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
5. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione).
6. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica.
7. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati.
8. Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
9. Contratti finanziari differenziali.
10. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.

ALLEGATO 3 – MAPPATURA DEI TIPI DI INFORMAZIONI RILEVANTI/PRIVILEGIATE E INDIVIDUAZIONE FOCIP

3.1 - ESEMPI DI TIPI DI INFORMAZIONI RILEVANTI

Fermo restando che l'apprezzamento circa la rilevanza del singolo evento o complesso di circostanze non può che svolgersi caso per caso, possono configurarsi come privilegiate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative ai seguenti eventi o complessi di circostanze:

A. Dati contabili

- Elaborazione/approvazione di dati contabili di periodo, ivi inclusi i dati contabili preconsuntivi
- Rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi ovvero di un giudizio negativo, ovvero della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche.
- Modifiche rilevanti nel valore degli *asset*.

B. Dati previsionali

- Elaborazione/approvazione di dati previsionali o obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione.

C. Operazioni su capitale e obbligazioni. Dividendi

- Operazioni sulle azioni proprie od aventi ad oggetto altri Strumenti Finanziari quotati.
- Piani di compensi basati su azioni o altri Strumenti Finanziari rivolti al management o ai dipendenti.
- Aumenti di capitale e/o emissioni di obbligazioni (anche convertibili) finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie. Altre operazioni sul capitale o emissione di warrant.
- Modifiche dei diritti relativi a Strumenti Finanziari quotati.
- Distribuzione di dividendi o variazioni inerenti la policy sui dividendi.

D. Operazioni strategiche

- Operazioni di acquisizione o cessione di *assets* significativi, ivi incluse le operazioni realizzate attraverso il conferimento di beni. Vi rientrano le operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda.
- Accordi di *joint venture* in genere.
- Ingresso in, o ritiro da, un settore di business.

E. Operazioni societarie straordinarie

- Ristrutturazioni e riorganizzazioni con effetto su stato patrimoniale, conto economico o situazione finanziaria.
- Operazioni di fusione o scissione.

F. Modifiche relative ad esponenti aziendali, partecipanti al capitale, società di revisione

- Nomina o dimissioni di componenti di organi di amministrazione o controllo o cambiamenti tra i dirigenti con responsabilità strategiche.
- Modifiche negli assetti di controllo o in eventuali patti.
- Rinuncia all'incarico da parte della società di revisione. Sostituzione della società di revisione.

G. Accordi, operazioni o altri eventi rilevanti

- Conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti. Ordini significativi, cancellazione o modifica degli stessi, ricevuti dalla clientela. Innovazioni tecnologiche.
- Conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze.
- Operazioni rilevanti, particolarmente se atipiche o inusuali, poste in essere con parti correlate.
- Danneggiamento o deterioramento di *asset* rilevanti.
- Insolvenza di debitori o fornitori rilevanti con cui si è stipulato un contratto di valore particolarmente significativo.
- Revoca di affidamenti (linee di credito) da parte di istituti finanziari.
- Instaurazione ovvero definizione di controversie legali significative.
- Verificarsi di cause di scioglimento e messa in liquidazione.
- Presentazione di istanze, richieste di ammissione o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali.

3.2 - INDIVIDUAZIONE FOCIP

TIPO DI INFORMAZIONE RILEVANTE	FOCIP
A. Dati contabili	
Elaborazione/approvazione di dati contabili di periodo, ivi inclusi i dati contabili preconsuntivi	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi ovvero di un giudizio negativo, ovvero della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Modifiche rilevanti nel valore degli <i>asset</i> .	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
	Strategic Planning & Business Intelligence Unit
B. Dati previsionali	
Elaborazione/approvazione di dati previsionali o obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
C. Operazioni su capitale e obbligazioni. Dividendi	
Operazioni sulle azioni proprie od aventi ad oggetto altri Strumenti Finanziari quotati.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

TIPO DI INFORMAZIONE RILEVANTE	FOCIP
Piani di compensi basati su azioni o altri Strumenti Finanziari rivolti al management o ai dipendenti.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
	Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Aumenti di capitale e/o emissioni di obbligazioni (anche convertibili) finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie. Altre operazioni sul capitale o emissione di warrant.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Modifiche dei diritti relativi a Strumenti Finanziari quotati.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Distribuzione di dividendi o variazioni inerenti la policy sui dividendi.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
D. Operazioni strategiche	
Operazioni di acquisizione o cessione di <i>assets</i> significativi, ivi incluse le operazioni realizzate attraverso il conferimento di beni. Vi rientrano le operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
	Strategic Planning & Business Intelligence Unit
	Direzione Generale brand OVS
	Direzione Generale brand UPIM
Accordi di <i>joint venture</i> in genere.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
	Strategic Planning & Business Intelligence Unit
	Direzione Generale brand OVS
	Direzione Generale brand UPIM
Ingresso in, o ritiro da, un settore di business.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
	Strategic Planning & Business Intelligence Unit

TIPO DI INFORMAZIONE RILEVANTE	FOCIP
	Direzione Generale brand OVS
	Direzione Generale brand UPIM
E. Operazioni societarie straordinarie	
Ristrutturazioni e riorganizzazioni con effetto su stato patrimoniale, conto economico o situazione finanziaria.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
	Strategic Planning & Business Intelligence Unit
	Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Operazioni di fusione o scissione.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
	Strategic Planning & Business Intelligence Unit
F. Modifiche relative ad esponenti aziendali, partecipanti al capitale, società di revisione	
Nomina o dimissioni di componenti di organi di amministrazione o controllo o cambiamenti tra i dirigenti con responsabilità strategiche.	Direzione Legale e Societario
	Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Modifiche negli assetti di controllo o in eventuali patti.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
	Direzione Legale e Societario
Rinuncia all'incarico da parte della società di revisione. Sostituzione della società di revisione.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
G. Accordi, operazioni o altri eventi rilevanti	
Conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti. Ordini significativi, cancellazione o modifica degli stessi, ricevuti dalla clientela.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
	Strategic Planning & Business Intelligence Unit

TIPO DI INFORMAZIONE RILEVANTE	FOCIP
	Direzione Generale brand OVS
	Direzione Generale brand UPIM
Innovazioni tecnologiche.	Direzione Digital Transformation & Information Technology
Conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze.	Direzione Digital Transformation & Information Technology
	Direzione Legale e Societario
Operazioni rilevanti, particolarmente se atipiche o inusuali, poste in essere con parti correlate.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
	Strategic Planning & Business Intelligence Unit
Danneggiamento o deterioramento di <i>asset</i> rilevanti.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Insolvenza di debitori o fornitori rilevanti con cui si è stipulato un contratto di valore particolarmente significativo.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Revoca di affidamenti (linee di credito) da parte di istituti finanziari.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Instaurazione ovvero definizione di controversie legali significative.	Direzione Legale e Societario
Verificarsi di cause di scioglimento e messa in liquidazione.	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
	Direzione Legale e Societario
Presentazione di istanze, richieste di ammissione o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali	Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
	Direzione Legale e Societario

FOCIP di riferimento: _____

PRIMA VERIFICA: l'operazione rientra o meno nei Tipi di Informazioni Rilevanti

TIPO DI INFORMAZIONE RILEVANTE	SI	NO
Elaborazione/approvazione di dati contabili di periodo, ivi inclusi i dati contabili preconsuntivi		
Rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi ovvero di un giudizio negativo, ovvero della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche.		
Modifiche rilevanti nel valore degli <i>asset</i> .		
Elaborazione/approvazione di dati previsionali o obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione.		
Operazioni sulle azioni proprie od aventi ad oggetto altri Strumenti Finanziari quotati.		
Piani di compensi basati su azioni o altri Strumenti Finanziari rivolti al management o ai dipendenti.		
Aumenti di capitale e/o emissioni di obbligazioni (anche convertibili) finalizzati alla raccolta di risorse finanziarie. Altre operazioni sul capitale o emissione di warrant.		
Modifiche dei diritti relativi a Strumenti Finanziari quotati.		
Distribuzione di dividendi o variazioni inerenti la policy sui dividendi.		
Operazioni di acquisizione o cessione di <i>assets</i> significativi, ivi incluse le operazioni realizzate attraverso il conferimento di beni. Vi rientrano le operazioni di acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda.		
Accordi di <i>joint venture</i> in genere.		
Ingresso in, o ritiro da, un settore di business.		
Ristrutturazioni e riorganizzazioni con effetto su stato patrimoniale, conto economico o situazione finanziaria.		
Operazioni di fusione o scissione.		
Nomina o dimissioni di componenti di organi di amministrazione o controllo o cambiamenti tra i dirigenti con responsabilità strategiche.		
Modifiche negli assetti di controllo o in eventuali patti.		
Rinuncia all'incarico da parte della società di revisione. Sostituzione della società di revisione.		

SE LA PRIMA E LA SECONDA VERIFICA DANNO ESITO NEGATIVO NON SI DEVE PROCEDERE ALLA TERZA VERIFICA E NON SI TRATTA DI SPECIFICA INFORMAZIONE RILEVANTE/INFORMAZIONE PRIVILEGIATA.

TERZA VERIFICA: Da effettuare se l'operazione rientra tra i Tipi di Informazione Rilevante (esito Prima verifica) o si è valutato che pur non rientrando tra i Tipi di Informazione Rilevante potrebbe comunque essere una Specifica Informazione Rilevante o un'Informazione Privilegiata (esito Seconda Verifica).

Check list per valutare se sussistono le condizioni perché l'informazione sia qualificabile come Informazione Privilegiata

Condizioni da valutare per Informazione Privilegiata	Elementi valutati	Esito		Note
		SI	NO	
Condizione n. 1) Concernere direttamente l'Emittente	L'Operazione riguarda la Società stessa direttamente o attraverso Società Controllate			
	L'Operazione riguarda "indirettamente" l'Emittente, (cioè, ad esempio, pur influenzando sui prezzi degli Strumenti Finanziari emessi dalla Società, originano da soggetti esterni alla stessa) ¹			

¹ Esempi di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente sono:

- dati e statistiche diffusi da istituzioni pubbliche;
- prossima pubblicazione di *report* di agenzie di *rating*;
- prossima pubblicazione di ricerche di analisti finanziari;
- raccomandazioni d'investimenti e suggerimenti sul valore degli strumenti finanziari;
- decisioni della banca centrale sui tassi d'interesse;
- decisioni del Governo in materia di tassazione, regolamentazione di settore, gestione del debito, ecc.;
- decisioni di autorità pubbliche e di governo locale;
- decisioni relative a modifiche delle regole sulla definizione degli indici di mercato e, in particolare, sulla loro composizione;
- decisioni sulla microstruttura delle sedi di negoziazione; ad esempio, variazioni del segmento di mercato in cui le azioni dell'emittente sono negoziate o modifiche delle modalità di negoziazione o una variazione dei *market maker* o delle condizioni di *trading*

Condizioni da valutare per Informazione Privilegiata	Elementi valutati	Esito		Note
		SI	NO	
Condizione n. 2) Non essere stata resa pubblica	E' stata già oggetto di un Comunicato Stampa diffuso dalla Società			
	L'Operazione è stata resa pubblica con modalità asimmetriche, ad esempio, solo sul sito <i>internet</i> dell'Emittente o su quotidiani locali, nazionali ed esteri			
	L'Operazione è stata pubblicata da soggetti terzi			
	L'Operazione è stata "anticipata" da agenzie di stampa che assicurano con certezza che la fonte dell'informazione è la Società stessa ²			
	L'operazione è già correttamente pubblicata ai sensi del MAR da altri soggetti (emittenti) coinvolti nella vicenda sottostante all'informazione ³			
	L'Operazione non è stata resa pubblica			

– decisioni di autorità di vigilanza o *antitrust*.

Tuttavia, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, è possibile che dette informazioni in combinazione con le Informazioni Riservate della Società o del Gruppo, possano assumere natura privilegiata, da comunicare al mercato, ovvero rilevante da monitorare

² In tale caso l'informazione può essere considerata pubblica ai fini dell'individuazione della sua natura e, quindi, non può essere considerata privilegiata. Rimane fermo l'obbligo per l'Emittente di pubblicare l'informazione con le modalità previste dalla normativa vigente.

³ In tale caso rimane fermo l'obbligo per l'Emittente di pubblicare l'informazione con le modalità e la tempistica previste dalla normativa.

Condizioni da valutare per Informazione Privilegiata	Elementi valutati	Esito		Note
		SI	NO	
Condizione n. 3) Avere carattere preciso	3.a) L'informazione si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà ⁴			
	Sussistano evidenze stabili o oggettive e pertanto non si tratta di <i>rumors</i> o di mere congetture prive di qualsiasi concretezza.			
	E' possibile delineare che si possa ragionevolmente ritenere che le circostanze a cui fa riferimento l'informazione vengano a prodursi o che l'evento si verificherà, sulla base delle informazioni disponibili nel momento in cui si fa la valutazione, cioè <i>ex ante</i> .			
	Vi sono circostanze o eventi futuri in relazione ai quali appaiono, sulla base di una valutazione globale degli elementi già disponibili, concrete prospettive che essi verranno ad esistere o che si verificheranno.			

⁴ Tale condizione indica che potrebbero assumere natura privilegiata anche quegli eventi (circostanze) che non si siano ancora verificati (prodotti) ma che si può ritenere che si verificheranno (vengano a prodursi). In termini statistici, questo significa che un'informazione può avere carattere preciso anche se si riferisce ad un evento che non è ancora certo ma ha una buona probabilità di concretizzazione.

Condizioni da valutare per Informazione Privilegiata	Elementi valutati	Esito		Note
		SI	NO	
	3.b) L'informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati			
	L'informazione è tale da consentire ad un investitore ragionevole di prendere una decisione di investimento senza rischio o comunque con un rischio molto basso (ad esempio quando l'investitore è in grado di stimare con sufficiente fiducia come l'informazione, una volta resa pubblica, influenzerebbe il prezzo dei relativi strumenti finanziari e di quelli derivati)			
	E' probabile che l'informazione possa essere oggetto di immediato sfruttamento sul mercato (ad esempio, quando è probabile che al momento della sua pubblicazione i partecipanti al mercato opererebbero sulla base della stessa)			
	Non si ha ancora chiaro l'impatto che l'informazione avrà sui prezzi, ma è chiaro che l'informazione avrà un impatto sulla volatilità			

Condizioni da valutare per Informazione Privilegiata	Elementi valutati	Esito		Note
		SI	NO	
Condizione n. 4) Essere materiale	L'informazione, se comunicata al pubblico , avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, ovvero sia un'informazione che un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento			
	L'informazione ha un impatto alla luce dell'attività complessiva dell'emittente?			
	L'informazione ha rilievo rispetto alle principali determinanti del prezzo dello strumento finanziario?			
	La fonte di informazione è attendibile?			
	L'informazione influisce su ogni altra variabile di mercato che, nella data situazione, possa influire sugli strumenti finanziari (prezzi, rendimenti, volatilità, liquidità, correlazioni con altri strumenti finanziari, quantitativi scambiati, offerta, domanda, ecc.)?			
<i>Probabilità</i> <i>Analisi ex ante</i>	E' "probabile" che l'informazione abbia un effetto sui prezzi (non è sufficiente la mera possibilità che l'informazione abbia un effetto sui prezzi e non è necessario un grado di probabilità prossima alla certezza)			

Condizioni da valutare per Informazione Privilegiata	Elementi valutati	Esito		Note
		SI	NO	
Significatività	Il tipo di informazione è lo stesso di informazioni che in passato hanno avuto un effetto significativo sui prezzi			
	Precedenti ricerche o pareri di analisti finanziari indicano che il tipo di informazione è <i>price sensitive</i>			
	L'Emittente stesso ha già trattato informazioni simili come privilegiate			
Altri criteri su materialità e carattere preciso con riferimento a particolari informazioni	<u>Dimensione dell'operazione sottostante all'informazione.</u> L'Operazione è importante rispetto alle dimensioni dell'Emittente in termini, ad esempio, di fatturato, attività, capitalizzazione, grado di indebitamento o redditività?			Se SI, quanto?
	<u>Impatto sulle attività core.</u> Il dato fornisce indicazioni sull'andamento corrente e prospettico dell'attività caratteristica della Società, sia cioè un <i>leading indicator</i> dell'andamento della gestione?			

Condizioni da valutare per Informazione Privilegiata	Elementi valutati	Esito		Note
		SI	NO	
	<u>Stato di sviluppo dell'operazione sottostante all'informazione.</u> Il progetto è in fase avanzata (ad esempio, un piano di cessione di un ramo di azienda è più probabile che assuma natura privilegiata se sono state già ricevute concrete manifestazioni d'interesse da affidabili controparti)?			
	<u>Rilievo dell'informazione per il settore.</u> L'Operazione è suscettibile di alterare gli equilibri di un settore?			

Condizioni da valutare per Informazione Privilegiata	Elementi valutati	Esito		Note
		SI	NO	
	<p><u>Impatto sulle attese di investitori e analisti finanziari.</u></p> <p>Le strategie aziendali e le informazioni contabili di periodo si discostano dalle previsioni degli operatori, specie se supportate da precedenti indicazioni fornite dalla società (ad esempio, l'accertamento da parte dell'Emittente di scostamenti significativi dai precedenti dati previsionali pubblicati dallo stesso, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie di periodo o successivamente; se il mercato si aspetta una crescita per linee esterne basata su <i>joint venture</i> con altri operatori del settore, gli analisti finanziari resterebbero sorpresi dall'annuncio di una strategia basata sull'apertura di nuovi punti vendita con ricorso ad un maggiore indebitamento)?</p>			
	<p><u>Inserimento dell'informazione nella congiuntura economica.</u></p> <p>In un contesto, ad esempio, di forte crescita della domanda interna nel settore di riferimento, i risultati contabili di periodo sono più bassi?</p>			

Condizioni da valutare per Informazione Privilegiata	Elementi valutati	Esito		Note
		SI	NO	
	<u>Posizionamento dell'informazione nel contesto istituzionale del momento.</u> I recenti fatti politici ed economici di un Paese estero, possono assumere rilievo ai fini della valutazione della natura privilegiata di dati relativi all'attività dell'emittente?			
	<u>Situazioni di fatto.</u> Specie nell'ambito dei cosiddetti processi prolungati, sono state realizzate tappe intermedie che rendono più probabile la realizzazione dell'operazione?			
	<u>Coinvolgimento di più unità organizzative.</u> Nelle situazioni in cui per l'avvio di un'operazione di M&A vi sia l'interessamento, a vario titolo, di più unità organizzative: quante sono le unità operative?	NA	NA	Quante più unità sono coinvolte tanto più è probabile che l'informazione sia privilegiata
	<u>Processi top-down.</u> Il progetto è frutto di indicazioni provenienti dal <i>top management</i> , piuttosto che di proposte provenienti dagli uffici operativi, c.d. processi <i>bottom-up</i> ?			Tanto più il progetto è frutto di indicazioni provenienti dal <i>top management</i> tanto più è probabile che il progetto assuma natura di Informazione Privilegiata.

Condizioni da valutare per Informazione Privilegiata	Elementi valutati	Esito		Note
		SI	NO	
	<u>Richiesta di finanziamenti esterni.</u> Nell'ambito dell'operazione è stato deciso di richiedere un finanziamento <i>ad hoc</i> ad un istituto bancario?			Si ritiene che in questo caso che sia più probabile che l'informazione abbia carattere privilegiato
	<u>Impatto sulle informazioni già rese pubbliche dall'Emittente.</u> L'Emittente aveva fornito indicazioni e l'Operazione si indirizza in senso contrario (ad esempio era stato comunicato un rafforzamento delle attività in una certa area geografica, la vendita di una controllata nella stessa zona potrebbe costituire)?			

<p>SE A SEGUITO DELLA TERZA VERIFICA <u>NON</u> VENGONO SODDISFATTE TUTTE E 4 LE CONDIZIONI => L'INFORMAZIONE PER ORA NON È INFORMAZIONE PRIVILEGIATA</p>	<p>SE A SEGUITO DELLA TERZA VERIFICA <u>VENGONO</u> SODDISFATTE TUTTE E 4 LE CONDIZIONI => L'INFORMAZIONE È UN'INFORAZIONE PRIVILEGIATA</p>
<p>TRATTANSOSI SPECIFICA INFORMAZIONE RILEVANTE, DEVE ESSERE INFORMATA LA FIGIP E IL RESPONSABILE DEI REGISTRI AL FINE DELL'APERTURA DELLA RIL.</p> <p><i>E' UNA SPECIFICA INFORMAZIONE RILEVANTE UN'INFORMAZIONE CHE, SECONDO UN RAGIONEVOLE APPREZZAMENTO E SULLA BASE DI UN GIUDIZIO PRELIMINARE E PRESUNTIVO, PUÒ, IN UN SECONDO - ANCHE PROSSIMO - MOMENTO, ASSUMERE NATURA PRIVILEGIATA.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - DEVE ESSERE DATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE A: - FGIP - CHIEF FINANCIAL OFFICER - INVESTOR RELATOR - DIREZIONE AFFARI LEGALI <p>FORNENDO TUTTE LE ANALISI DEL CASO AL FINE DELLE OPPORTUNE VALUTAZIONI E DECISIONI DI COMPETENZA</p>

ALLEGATO 5 – SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEL RITARDO

1	IDENTITA' DELL'EMITTENTE		
a)	Denominazione Sociale		
	Codice Fiscale		
2	DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE		
a)	Nome e Cognome	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
b)	Posizione /Qualifica presso l'Emittente		
c)	Contatti aziendali	Indirizzo di posta elettronica	Numero di Telefono
3	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO¹		
a)	Oggetto dell'Informazione Privilegiata²		
b)	Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [indicare Nome del sistema SDIR]		
c)	Data e ora della diffusione del comunicato stampa	<i>Data</i>	<i>Ora</i>
4	IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		

¹ La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata.

² Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal form "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR

a)	Descrizione dell'Informazione Privilegiata		
b)	data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>

5	INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		
----------	---	--	--

a)	Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>
b)	Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata		

6	IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA		
----------	--	--	--

		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>

7	MOTIVAZIONE DEL RITARDO - [DA NOTIFICARE A CONSOB SE DA QUESTA RICHIESTO]
----------	--

a)	Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società
----	--

b)	Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico.		
c)	Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso, alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione.		
d)	Identità delle persone che sono responsabili del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo.		
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
e)	Identità delle persone che sono responsabili dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata		
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>

	Nome	Cognome	Posizione
	Nome	Cognome	Posizione
	Nome	Cognome	Posizione

Luogo e data _____ , _____

Firma

ALLEGATO 6 – ESEMPIO DI ACCORDO DI RISERVATEZZA

Accordo di Riservatezza

[carta intestata del consulente o della controparte]

[Luogo], [Data]

STRETTAMENTE RISERVATO E CONFIDENZIALE

Spett.le

OVS S.p.A.

Via Terraglio, 17

Venezia – Mestre

Alla c.a. di [●]

Oggetto: Accordo di riservatezza relativo alla ipotesi di: [●] (l'“Operazione”)

Egregi Signori,

facciamo riferimento alle conversazioni intercorse sull'Operazione ed alla Vostra richiesta di assunzione, da parte nostra, anche per conto dei Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) di un preciso impegno di riservatezza.

Dichiariamo di essere consapevoli ed informati del fatto che, a seguito del nostro coinvolgimento nell'Operazione, potranno esserci forniti e/o comunicati dati e informazioni, in forma scritta, elettronica e orale, in merito:

- (a) all'Operazione, compresa la sua esistenza;
- (b) a OVS S.p.A. (la “Società”) e/o alle società da questa controllate o a questa collegate (per tali intendendosi quelle sulle quali la Società esercita, per via diretta o indiretta, un'influenza notevole); e
- (c) ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società (collettivamente, “Informazioni Riservate”)³.

Con la presente ci impegniamo a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e a non comunicare e/o divulgare le Informazioni Riservate, se non con il preventivo consenso scritto della Società, a persone diverse da:

- a) amministratori, dirigenti o dipendenti nostri [o di società consociate (intendendosi come tali le società controllanti e le società controllate, anche indirettamente, da noi e/o dalla medesima società controllante, definite congiuntamente le “Consociate”)]⁴;
- b) avvocati o altri consulenti o collaboratori della nostra società o delle Consociate incaricati con il Vostro consenso scritto; e
- c) *partners*, associati, consulenti, dipendenti, assistenti o collaboratori operanti presso o per lo scrivente studio e/o associazione professionale⁵;

che siano direttamente coinvolti nell'Operazione e abbiano necessità di venire a conoscenza delle Informazioni Riservate ai fini dell'Operazione medesima.

³ Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero, se del caso, inserirne eventualmente di ulteriori.

⁴ Inserire il riferimento alle Società Consociate se del caso.

⁵ Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero aggiungerne eventualmente di ulteriori che riflettano la singola fattispecie, quali ad esempio: “(●) controparti dell'Operazione”; “(●) avvocati o altri consulenti o collaboratori della Società”.

Ci impegniamo altresì a utilizzare le Informazioni Riservate solo ai fini dell'Operazione e a non usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare pregiudizio alla Società, sue controllate o collegate e ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società.

Dichiariamo di essere dotati di un sistema interno di controllo pienamente idoneo a consentire la protezione delle Informazioni Riservate in conformità a quanto disposto dal presente accordo.

Ci impegniamo inoltre a fare in modo che ciascuno dei soggetti indicati nei paragrafi da (i) a (iii) di cui sopra⁶ (collettivamente, i “**Soggetti Rilevanti**”) venga previamente debitamente informato circa gli obblighi di riservatezza e i doveri derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria⁷ e nazionale⁸ applicabile in materia di prevenzione e repressione degli abusi di mercato e comunicazioni al pubblico (collettivamente, la “**Normativa Market Abuse**”) e a fare altresì in modo che ciascun Soggetto Rilevante si conformi alle disposizioni del presente accordo, assumendoci la responsabilità, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., per ogni violazione del presente accordo compiuta dai Soggetti Rilevanti.

Le informazioni fornite non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in cui: (x) siano o divengano di pubblico dominio, ad eccezione dell'ipotesi in cui ciò sia conseguenza di una divulgazione e/o comunicazione non autorizzata, effettuata da noi o da uno dei Soggetti Rilevanti; ovvero (y) siano o vengano legittimamente rese disponibili a noi [o alle Consociate] da soggetti terzi rispetto alla Società ed al gruppo facente capo alla stessa, a condizione che tali soggetti terzi non abbiano violato un obbligo a noi noto di riservatezza assunto nei confronti della Società o di altri soggetti appartenenti al suo gruppo; o (z) siano state da noi [o dalle nostre Consociate] autonomamente elaborate senza fare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate.

In deroga a quanto sopra previsto, i soggetti obbligati a norma del presente accordo non saranno tenuti al rispetto delle obbligazioni qui assunte nel caso in cui le Informazioni Riservate debbano essere rivelate o comunicate per legge, regolamento o per ordine di autorità a cui non si possa opporre rifiuto. Resta peraltro inteso che, in tali situazioni, ci impegniamo a informarVi, per iscritto, tempestivamente, di tali ordini o obblighi e a consultarci preventivamente con Voi in merito all'opportunità di adottare iniziative volte ad opporsi o a limitare l'ambito di tali richieste.

Nel caso in cui la divulgazione e/o la comunicazione delle Informazioni Riservate sia effettivamente dovuta, ci impegniamo a cooperare con Voi, anche qualora si manifesti l'esigenza di ritardare la comunicazione ai sensi dell'art. 17 MAR, al fine di ottenere ogni provvedimento o altra misura necessaria o utile per assicurare un trattamento riservato e confidenziale a specifiche parti delle Informazioni Riservate.

Ci impegniamo a trattare le Informazioni Riservate nel rispetto della disciplina applicabile in materia di tutela dei dati personali di tempo in tempo vigente. Ci impegniamo inoltre – anche tenendo conto del fatto che alcune delle Informazioni Riservate sono (o sono suscettibili di divenire) informazioni privilegiate ai sensi della Normativa *Market Abuse* – a rispettare puntualmente le disposizioni previste dalla Normativa *Market Abuse* ed, in particolare, dichiariamo di:

- conoscere i doveri che derivano dall'applicazione della Normativa *Market Abuse*; e di
- essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla Normativa *Market Abuse* in caso di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di quest'ultime e di manipolazione del mercato.

[Dichiariamo inoltre di essere a conoscenza che potrete ritenere necessario procedere alla nostra iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate da Voi istituito e

⁶ Eliminare di volta in volta il riferimento ai paragrafi da (i) a (iii) non applicabili ovvero, se del caso, aggiungere anche il riferimento agli ulteriori paragrafi inseriti.

⁷ Si vedano (i) Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “**Direttiva Abusi di Mercato**”); (ii) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “**Regolamento sugli Abusi di Mercato**” o “**MAR**”), (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR e (iv) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.

⁸ Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

mantenuto ai sensi della Normativa *Market Abuse* e di conseguenza ci impegniamo a comunicarVi per iscritto i nominativi dei Soggetti Rilevanti che hanno accesso alle Informazioni Riservate; Vi comunicheremo inoltre i nomi dei Soggetti Rilevanti che accederanno ai vostri uffici.]⁹

Siamo altresì consapevoli e prendiamo atto del fatto che la violazione o il mancato adempimento degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo potrebbe causare danni, anche significativi, alla Società, alle sue controllate o collegate ed ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al suo capitale, nonché ai rispettivi amministratori. Di conseguenza, conveniamo ed accettiamo che, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi, anche di natura cautelare e risarcitori, previsti per legge, la Società:

- a. potrà chiedere la risoluzione degli eventuali ulteriori accordi o contratti in essere con noi¹⁰; e
- b. per un periodo di almeno 3 anni non stipulerà nuovi accordi e contratti con noi¹¹.

in caso di accertata violazione degli obblighi previsti dal presente accordo da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati a norma dello stesso e, comunque, in caso di applicazione di sanzioni amministrative o penali ai sensi della Normativa *Market Abuse* a carico di uno qualunque dei predetti soggetti. Il periodo di cui alla lettera b) che precede decorrerà, rispettivamente, dalla data di accertamento della violazione ovvero dall'avvenuta conoscenza da parte della Società dell'applicazione di una delle predette sanzioni.

[Dichiariamo di essere a conoscenza che le Informazioni Riservate sono e rimarranno di proprietà della Società e/o delle sue Consociate. Su richiesta della Società saremo tenuti a rimettere immediatamente alla Società tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e tutte le relative copie o estratti e a distruggere tutte le copie delle Informazioni Riservate in formato elettronico; vi daremo conferma scritta dell'avvenuta distruzione non appena la stessa sia stata effettuata. Qualora espressamente richiesto dalla disciplina di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente e salvo comunque il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo, potremo conservare nei nostri archivi una copia delle Informazioni Riservate a condizione che di tale conservazione ve ne diamo preventiva comunicazione scritta.]¹²

Gli impegni di cui al presente accordo saranno efficaci dalla data odierna e resteranno in vigore per 3 anni dal completamento dell'Operazione o dalla sua interruzione definitiva.

Il presente accordo sarà regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana. Le parti con la presente concordano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sua interpretazione o esecuzione sarà devoluto alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

Cordiali saluti.

[consulente o controparte]

⁹ Iscrizione non richiesta in caso di controparti.

¹⁰ Aggiungere se del caso "e/o le nostre Consociate".

¹¹ Aggiungere se del caso "e/o le nostre Consociate".

¹² Paragrafo da inserire se del caso.

Confidentiality Agreement

[on letter head of consultant or counterparty]

[Place], [Date]

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL

OVS S.p.A.

Via Terraglio, 17

Venezia – Mestre

To the attention of: [●]

Re: confidentiality agreement related to: [●] (the “Transaction”)

Dear Sirs,

Reference is made to our conversations regarding the Transaction and to your request that we assume certain confidentiality obligations, also on behalf of the Relevant Persons (as hereinafter defined).

We acknowledge that, as a consequence of our involvement with the Transaction, you may make available to us data and information, in written, electronic or oral form, relating to:

- the Transaction, including its existence;
- OVS S.p.A. (the “**Company**”) and/or its controlled companies and/or companies on which the Company exercises, directly or indirectly, a significant influence, and (c) the persons that own, directly or indirectly, a stake in the share capital of the Company (such data and information is collectively referred to as the “**Confidential Information**”)¹³.

We hereby undertake to maintain the Confidential Information strictly private and confidential and not to disclose or disseminate the Confidential Information, without the prior written consent of the Company, to persons other than the following:

- directors, managers or employees of [either] our company [or our affiliates (for the purposes hereof affiliates means the controlling companies or the companies controlled, also indirectly, by us and/or under common control, jointly the “**Affiliates**”)];¹⁴
- legal counsels or other advisers or assistants or of either our company or the affiliates appointed with your prior written consent;
- partners, associates, advisers, employees or assistants of the undersigned firm and/or professional association¹⁵;

which are directly involved in the Transaction and need to know the Confidential Information for the purposes of the same Transaction.

Furthermore, we undertake to use the Confidential Information only for the purposes of the Transaction and not to use any Confidential Information in a way that may be prejudicial to the Company, its affiliates or other persons that own, directly or indirectly, a stake in the share capital of the Company.

¹³ Delete any paragraph which is not applicable and or insert any further paragraph if appropriate.

¹⁴ Insert reference to Affiliates if appropriate.

¹⁵ Delete any paragraph which is not applicable and or insert any further paragraph if appropriate ,e.g. “(●) counterparties to the Transaction”; “(●) legal counsels or other advisers or consultants of the Company”.

We represent that we have in place a system of security measures fully adequate to protect the Confidential Information in accordance with the provisions of this Agreement.

We further undertake to inform preliminarily and appropriately each of the persons mentioned in paragraphs (i) to (iii) above (collectively referred to as the “**Relevant Persons**”)¹⁶ of the confidentiality obligations under the European¹⁷ and domestic¹⁸ provisions on market abuse and disclosure to the public (the “**Market Abuse Provisions**”), and to ensure that each of the Relevant Persons agrees and complies with the terms and conditions of this agreement as if they were a party to it. We agree that we shall be liable for any breach of this agreement by us and, pursuant to Article 1381 of the Italian Civil Code, by any of the Relevant Persons.

The information disclosed to the Relevant Persons shall not be deemed to be Confidential Information if such Confidential Information: (i) is in, or becomes part of, the public domain other than as a result of an unauthorized communication or disclosure by us or any of the Relevant Persons; or (ii) is, or becomes, lawfully available to us [or our Affiliates] by a third party which is not in breach of any duty of confidentiality (known to us) owed to the Company or other company within its group; or (iii) have been independently elaborated by us [or our Affiliates] without any kind of reliance or use, of any kind, of the Confidential Information.

Notwithstanding the foregoing, each of the persons subject to the confidentiality obligations set forth herein shall not be bound to fulfill any obligations hereunder in the event that the disclosure or communication of any part of the Confidential Information is required by law, regulation or order to which no opposition can be made. In any case where the disclosure or communication of any part of the Confidential Information is actually due, we undertake to cooperate with you, also in the event it appears necessary or appropriate to delay the timing of the disclosure and/or communication pursuant to Article 17 of the MAR in order to obtain a protective order or undertakings required or advisable so as to ensure a private and confidential treatment for specific parts of the Confidential Information.

We hereby undertake to comply with the provisions of the applicable privacy laws and regulations.

We further undertake to comply with the provisions set forth in the Market Abuse Provisions, also taking into account that any of the Confidential Information are or may, pursuant to the Market Abuse Provisions, become market sensitive information. In particular, we hereby represent:

- to be fully aware of any duties arising out the Market Abuse Provisions; and
- to be aware of the sanctions set forth in the Market Abuse Provisions also in the event of abuse of market sensitive information, unlawful communication of the same or market manipulation.

[We further represent to be aware that you may deem necessary to enter our names in the registry you keep pursuant to the provisions of the Market Abuse Provisions, which records the list of persons having access to confidential information. Therefore, we undertake to provide you in writing with the names of the Relevant Persons having access to the Confidential Information and of those who will access your offices.]¹⁹

Furthermore, we acknowledge that the breach of the confidentiality obligations contemplated by this agreement could cause material damages to the Company, to its Affiliates and to its direct or indirect shareholders, as well as to their respective directors. Consequently, and without prejudice to any other legal remedies, including claims for losses and orders and injunctions, if a breach of the obligations

¹⁶ Delete any paragraph from (i) to (iii) which is not applicable and or insert reference to any further paragraph which has been inserted, if appropriate.

¹⁷ (i) Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on criminal sanctions for market abuse (the “Market Abuse Directive”); (ii) Regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (the “**Market Abuse Regulation**” or “**MAR**”), (iii) Commission Implementing Regulation (EU) 2016/347 of 10 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the precise format of insider lists and for updating insider lists in accordance with the MAR; and (iv) any further implementing acts as adopted from time to time by the competent authorities.

¹⁸ Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 as amended (the “**Italian Securities Act**”) and the implementing provisions set forth in CONSOB Regulation no. 11971 of May 14, 1999 as amended (the “**Issuers Regulation**”).

¹⁹ Action not required for counterparties.

hereunder by us or any of the Relevant Persons is ascertained and, in any event, upon enforcement of administrative or criminal sanctions pursuant to the Market Abuse Provisions against us or any of the Relevant Persons, the Company:

- a. may terminate the agreements or contracts executed with us²⁰ and still in force, if any; and
- b. for a period of at least three years, will not enter into further agreements or contracts with us²¹.

The period mentioned in letter (b) above shall run, respectively, from either the date on which the breach is ascertained or the date on which the Company becomes aware of the enforcement of the abovementioned sanctions.

[We acknowledge that all Confidential Information is, and will remain, the property of the Company and or its Affiliates. Upon request of the Company, all documentation containing Confidential Information, and all copies or excerpts thereof, shall be immediately returned to you and all and all electronic records of the Confidential Information shall be deleted or destroyed; we will give you written confirmation of such deletion or destruction as soon as it has occurred.

Without prejudice to any obligation under this agreement, we may keep a copy of the Confidential Information for recording purposes if expressly required from time to time by provisions of law, provided that we give you prior written communication.]²²

All obligations under this agreement become effective from the date hereof and shall terminate upon the third (3rd) anniversary of the completion of the Transaction or its definitive interruption.

This agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Italy.

We hereby agree that any dispute arising out in connection with the construction or implementation of this agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Venice.

Yours faithfully,

Consultant/Counterparty

.....

By:.....

Title:.....

²⁰ Insert "and/or our Affiliates" if appropriate.

²¹ Insert "and/or our Affiliates" if appropriate.

²² Insert this paragraph if appropriate.

ALLEGATO 7 – CONDIZIONI PER IL RITARDO

Qualora un'informazione sia valutata dalla FGIP come Informazione Privilegiata, la Società può ritardarne, sotto la propria responsabilità, la comunicazione purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento MAR:

- a) l'immediata comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
- c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza dell'Informazione Privilegiata.

Gli Interessi Legittimi

In alcuni casi l'immediata comunicazione delle Informazioni Privilegiate al pubblico, può comportare il rischio di un probabile pregiudizio per la Società e/o le sue Controllate e, dunque, può sussistere un giustificato interesse a ritardare la comunicazione al mercato di determinate Informazioni Privilegiate da parte dei medesimi soggetti (di seguito gli "**Interessi Legittimi**").

Secondo le Linee Guida e gli Orientamenti ESMA, è lecito supporre che gli Interessi Legittimi, di cui all'articolo 17, comma 4, lett. a) MAR, possano subire un pregiudizio in conseguenza dell'eventuale immediata comunicazione delle Informazioni Privilegiate cui si riferiscono quando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la Società o le sue Società Controllate sono coinvolte in trattative il cui esito potrebbe venir probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico delle Informazioni Privilegiate. Alcuni esempi delle suddette trattative possono riguardare quelle relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e scorpori, acquisti o cessioni di attività rilevanti o di rami di attività aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- b) la sostenibilità finanziaria della Società o delle sue Controllate è posta in serio ed imminente pericolo, anche con riferimento all'applicazione di procedure concorsuali, e l'immediata comunicazione al pubblico delle relative Informazioni Privilegiate potrebbe essere pregiudizievole per gli interessi degli azionisti attuali e/o potenziali, compromettendo il risanamento finanziario dell'Emittente e delle sue Società Controllate. Resta inteso che il caso in esame non si riferisce alla possibilità di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata relativa ad un problema temporaneo di liquidità al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario ai sensi dell'articolo 17 MAR;
- c) la Società o le sue Società Controllate hanno introdotto un nuovo prodotto e la comunicazione immediata al pubblico di tale informazione potrebbe compromettere i diritti di proprietà intellettuale della Società o delle sue Controllate;
- d) la Società o le Società Controllate hanno intenzione di procedere all'acquisto o alla vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un altro soggetto e la comunicazione di Informazioni Privilegiate potrebbe compromettere l'operazione;
- e) una potenziale operazione risulta soggetta all'approvazione della pubblica autorità competente previo soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, nel caso in cui la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità della Società e/o delle Società Controllate di soddisfare i medesimi pregiudicando il successo dell'operazione.

La sussistenza di una o più fattispecie tra quelle sopra elencate, tuttavia, non costituisce di per sé una giustificazione sufficiente per l'applicazione del Ritardo. Ai fini del Ritardo, la Società deve individuare, e se richiesto da Consob ha l'onere di comunicare, adeguatamente i motivi sottesi alla decisione per cui un determinato interesse possa subire pregiudizio in conseguenza dell'immediata comunicazione delle relative Informazioni Privilegiate.

L'Effetto Fuorviante

La possibilità di operare il Ritardo è, tuttavia, esclusa qualora la mancata immediata comunicazione delle Informazioni Privilegiate possa indurre in errore il pubblico con riferimento all'attuale situazione ed alle prospettive future dell'Emittente (di seguito l'“**Effetto Fuorviante**”).

Secondo quanto esposto nelle Linee Guida e negli Orientamenti ESMA, il Ritardo può avere Effetto Fuorviante per il pubblico quando le Informazioni Privilegiate di cui si vuole ritardare la comunicazione:

- a) divergono sostanzialmente da quelle oggetto di precedenti comunicazioni al pubblico relativamente allo stesso argomento;
- b) riguardano la circostanza che gli obiettivi finanziari dell'Emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica;
- c) contrastano con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano frutto di segnali inviati in precedenza al mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: interviste, campagne promozionali itineranti o altro tipo di comunicazione organizzata dalla Società e/o dalle Società Controllate).

Garantire la riservatezza

L'Emittente predispone una serie di barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno che verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di persone ulteriori rispetto a quelle che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione.